

TORNATA DEL 6 APRILE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Sunto di petizioni — Continuazione della discussione generale sul progetto di legge concernente l'abolizione del foro ecclesiastico — Parlano in favore i senatori Musio, Plezza, Gioia, Sclopis e Maestri — Parlano contro i senatori Di Collegno Luigi, D'Angennes, D'Arvillars e Moreno.

La seduta è aperta alle ore 12 3/4 meridiane.

CIBRARIO, segretario, legge il processo verbale che viene approvato, e il seguente sunto di petizioni:

230. Il Consiglio delegato di Castellamonte,
231. Novantanove abitanti di Noli,
232. Nove abitanti di Finalborgo e Finalmarina,
233. Trentanove abitanti d'Asti,
234. Novantatré abitanti di Castelnuovo,
235. Centotrentaquattro abitanti di Casleggio,
236. Centotré abitanti di Masserano,
237. Centonovantaquattro abitanti di Castellamonte,
238. Centoventicinque abitanti di Varzi,
239. Trecentoventisette abitanti di Tortona,
240. Il Consiglio delegato del municipio di Caraglio,
241. Cinquantuno abitanti di Montmeillan,
242. I consiglieri delegati del municipio di San Remo,
243. Cent'ottantotto abitanti di Broni,
244. Trentuno abitanti di Torino,

Chiedono che sia adottata la legge per l'abolizione del foro ecclesiastico.

245. Ottantadue abitanti di Varazze,
 246. Centotrentuno abitanti d'Orio,
 247. Diciannove abitanti di Ciconio,
 248. Ventidue abitanti di Sale Castelnuovo,
 249. Quaranta abitanti di Castellamonte,
 250. Diciotto sacerdoti di Lavagna,
 251. I parroci e i sacerdoti di alcune parrocchie di Polcevera,
 252. Quarantatré sacerdoti di Chiavari,
 253. Il clero di Demonte,
 254. Il canonico Mirani a nome del capitolo di Tortona,
 255. Il capitolo della primaziale Turritana e i parroci urbani della città di Sassari,
 256. Novantun sacerdoti di Genova,
 257. Ventisei sacerdoti (senza designazione di luogo),
- Chiedono che sia rigettata la legge per l'abolizione del foro ecclesiastico.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE GENERALE SUL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE L'ABOLIZIONE DEL FORO ECCLESIASTICO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a continuare la discussione generale sul progetto di legge per l'abolizione del foro ecclesiastico.

La parola è al senatore Musio.

MUSIO. Vitale per lo Stato, onorevole pel sacerdozio, bella per la Chiesa e benefica per la religione è, a parer mio, la legge che oggi invoca la sanzione del Senato, e che io definirei legge eminentemente politica, legge eminentemente cattolica.

Signori, l'unità e l'armonia di tutti gli ordini e poteri che informano uno Stato è principio primissimo di diritto comune politico proclamato dal nostro Statuto fondamentale, onde l'ordine giudiziario, come tutti gli altri, trovasi costituito anch'esso uno ed unico nella sua origine, essenza e missione, uno ed unico in tutta la monarchia, uno ed unico per tutti, giudicati e giudicanti.

Ora i tribunali ecclesiastici, acefali ed eccentrici, perchè non hanno nè capo, nè centro nello Stato, distruggono ogni armonia, e non serbano con tutto il rimanente dell'ordine giudiziario creato dallo Statuto alcuna unità nè di origine, nè di essenza, nè di mandato, nè di legge, nè di procedura; sono dunque apertamente contrari allo Statuto; e se lo Statuto li ha fatti cessare di diritto, noi che abbiamo giurato di osservarlo non possiamo più conservarli di fatto.

I soli giudici che lo Statuto riconosce per ministri di giustizia sono quelli che, costituiti dal re indipendenti da ogni altro potere, coperti dallo scudo dell'immovibilità, e costituiti anch'essi a parte della sovranità, ricevono, oltre l'antica missione di amministrare la giustizia, quella novellamente creata dallo Statuto di custodire la libertà. Ma i tribunali ecclesiastici non istituiti dal Re, dipendenti da un potere straniero allo Stato, amovibili a mera volontà, sono la vera antitesi dei giudici creati dallo Statuto; e dopo i novelli nostri Codici, incapaci di compiere il mandato della giustizia, sono dopo lo Statuto non solo incapaci di compiere, ma posti in condizioni a dovere talvolta, anche senza volerlo, contrariare il mandato della libertà, che per altro è il primo elemento di vita ed il più prezioso patrimonio di un popolo ordinato a libero Stato.

Sì, o signori, tutte le franchigie che lo Statuto ha consacrate in favore della libertà possono, e talvolta devono essere manomesse dai tribunali ecclesiastici, imperocchè obbedendo ad un Codice straniero, che per loro è legge di Stato e di coscienza, devono disobbedire ai nostri Codici, devono recusare ogni forma giudiziaria protettrice di libertà dissimile dai loro antichi riti, e devono insomma amministrare una giustizia cui è sconosciuta ogni mallevanzia costituzionale.

Che se dopo lo Statuto tutti gli ordini e poteri anteriori rimanendo un elemento storico hanno cessato di essere attualità sociali; se al fianco dell'attuale potere legislativo non può più coesistere l'antico, e se al fianco del Ministero costi-

tuzionale sarebbe mostruosa la coesistenza dell'assoluto, parmi che non possa senza pari mostruosità al fianco dell'attuale potere giudiziario coesistere una parte dell'antico, e questa non solo la più anomala, ma sovversiva dell'istesso ordine, e tale che parrebbe talvolta investita del mandato di contraddire allo Statuto.

Che se tutto ciò è irrazionale ed irragionevole, quanto è contraddittorio ed assurdo; se lo Statuto dev'essere un fatto sociale e non una teoria scritta; se esso ha da essere ed è l'unica legge della nostra vita politica, e se noi non possiamo transigere col giuramento di osservarlo e di farlo osservare, parmi che ne conseguiti assolutamente: 1° che i tribunali ecclesiastici hanno in diritto cessato di esistere dal momento che il magnanimo Re dandoci lo Statuto ha segnato il più bel giorno per lui, il più felice per noi; 2° che noi facendoli oggi cessare di fatto, meglio che sancire una nuova legge secondaria, diamo vita alla stessa legge fondamentale, compiendo verso Dio un solenne voto di religione, e verso noi stessi un perentorio dovere di fedeltà giurata sull'altare della patria.

Questa legge di tanta importanza e necessità per lo Stato è pure sommamente utile ed onorevole al sacerdozio, è utile perchè il sacerdote che in materia civile e penale continua ad esser giudicato giusta il diritto canonico vien privato del beneficio dei novelli nostri Codici, ed è posto fuori d'ogni guarentigia costituzionale.

È onorevole: 1° perchè i principii consecrati dallo Statuto che la legge intende ad attuare sono in gran parte opera benefica dell'istesso sacerdozio che, traducendoli dal Vangelo nella società, li ha depositi nella culla della rinascenza civiltà europea, a germe fecondo di ogni politica e cristiana virtù che egli oggi è ben lontano dal disonore di misconoscere.

È poi onorevole: 2° perchè la precaria delegazione del potere giudiziario, o si voglia pia concessione dei Cesari verso i capi della nascente Chiesa, o si voglia un'arte di Stato onde rinvigorire il già decrepito e già morente impero, in ogni caso è sempre una parte assegnata dall'uomo che il sacerdozio onorevolmente abbandona per consacrarsi meglio a quelle che gli sono consegnate dal Signore.

Ma forse nel concedere che la legge torni onorevole ed utile al sacerdozio può taluno negare che sia lo stesso per la Chiesa, e dicendo violate prerogative ed antichi diritti ecclesiastici temere che se la legge non presenta dubbio per la coscienza dell'uomo politico ne presenti grave per quella dell'uomo cattolico.

Però ove per poco voglia ritenersi la volgare distinzione fra il prete ed il cittadino, fra lo spirituale e temporale, fra la Chiesa e lo Stato, o, come meglio che altri ha detto Gesù Cristo, fra Dio e Cesare, parmi indubitato che la legge non esce dai termini d'una nuda questione politica, e che fino all'evidenza dei sensi si tenga nei limiti della civile autorità.

In questa parte io non invocherò in favore della legge altre dottrine che quelle dell'istesso Gregorio VII non sospetto di grazie verso l'autorità temporale. Ora, giusta queste dottrine, nella celebre questione sopra le investiture si è molto disputato se prima o dopo gli ordini sacri, e se in questa o in quella forma dovesse seguire la temporale investitura del feudo che era una e medesima cosa col beneficio anche quanto al nome, ma non si è mai dubitato che la stessa investitura del feudo e quanto la concernesse di contenzioso fosse un diritto d'esclusiva competenza del re e dell'imperatore.

Ma io direi male se attribuisi queste dottrine al solo Gregorio VII, imperocchè da san Pietro a Carlo Magno desse sono il fatto comune a tutti i papi, nei quali si è combinata in pari tempo la qualità di capo della Chiesa e di suddito temporale;

in quale qualità tutti i papi, in quanto era temporale od avente tratto ad esso si sono sempre onorati d'essere i primi sull'imitazione di Cristo all'obbedienza verso la civile autorità.

Che se dopo Carlo Magno le cose hanno legittimamente mutate quanto al supremo Gerarca, sono rimaste quali erano quanto a tutti gli altri gradi della gerarchia ecclesiastica, ed il nostro episcopato, eminentissimo non meno per dottrina che per ogni virtù, lungi dall'essere immemore dell'esempio di Cristo e dei suoi vicari, lo giura solennemente al re appunto quando è per entrare in esercizio del suo santo ministero. Ma se la coscienza può facilmente acquetarsi sopra qualunque dubbio emergente dalla natura delle cose, è poi lo stesso per un dubbio che può farsi nascere dalla forma della legge non preceduta da un concordato? A me pare di sì.

I concordati che non sono atti internazionali: 1° perchè nel concetto cattolico non esistono più nazioni, ma una sola, e questa è il mondo; 2° perchè fra la Chiesa e il mondo non può esistere altro patto legale che quello del Vangelo, sono nel senso dei canonisti semplici atti, per cui fra la podestà spirituale e la civile, rimanendo una indipendente dall'altra, si combina in modo di provvedere a certi oggetti posti in pari tempo sotto la competenza di entrambi. Ho detto rimanendo una indipendente dall'altra, imperocchè essendo entrambe da Dio, giusta san Paolo, ed essendo inalienabili entrambe, giusta san Tommaso, ogni patto contrario all'indipendenza stabilita da Dio fra di loro, e per cui una in qualche minima parte si vendesse in certo modo all'altra, sarebbe di pien diritto radicalmente e perpetuamente nullo come contrario ad ogni divina ed umana ragione.

I concordati sono talvolta un atto necessario, ma d'ordinario sono atti di ossequio e meramente facoltativi. Nella celebre questione intorno alle investiture l'istesso uomo doveva in pari tempo ricevere da una podestà gli ordini sacri ed il beneficio ecclesiastico, e dall'altra il feudo costituente lo stesso beneficio ed importante soggezione e fedeltà al re. Ecco forse il primo esempio dei concordati, ed ecco il caso in cui essi erano un atto di necessità, giacchè senza gli ordini sacri non poteva stare il beneficio ecclesiastico, e questo non poteva esistere senza il feudo. Così pure quando in qualche Stato dopo gravi rivolgimenti politici e religiosi si è trattato di ristabilire con una serie di diritti, ragioni ed ordini civili, il culto, la Chiesa, la religione e la fede è stato necessario un concordato. Ma nel caso in cui oggi versiamo esso non può essere che un atto di ossequio e meramente facoltativo, e chi per indurlo anche oggi la necessità volesse argomentare dall'esistenza di altri concordati in casi affatto consimili deve considerare: 1° che gli atti d'ossequio e meramente facoltativi non costituiscono alcun precedente obbligatorio, onde rimane sempre intatta l'imprescrivibile libertà di trasandare oggi l'atto che non si è stimato di trasandare ieri; 2° che versiamo in materia nella quale dal fatto non si può argomentare al diritto nell'istesso modo che dall'aver imperatori e re convocato, presieduto ed approvato concilii ecumenici, annuenti anche i papi, non si è potuto e non si potrà mai argomentare al loro diritto di continuazione.

Ora, se il fatto in casi consimili non mi pare per sè stesso induttivo di alcuna obbligazione, meno può sembrarmi obbligatoria qualunque clausola dei precedenti concordati, la quale in quanto può essere contraria all'indipendenza, libertà ed autonomia della temporale sovranità dello Stato è nulla di pianta, come sarebbe nulla se fosse contraria agli stessi eminenti attributi della spirituale sovranità della Chiesa.

Egli è all'appoggio di questi principii che la nostra odierna discussione è già legge di quasi tutti gli altri piccoli e grandi Stati cattolici, fra i quali non siamo meglio una singolarità od una anomalia che un'eccezione della regola comune. Ed a questi principii ci siamo appoggiati noi stessi in altri casi lontani e vicini, come quando è stato testè abolito il feudatismo anche ecclesiastico in Sardegna senza nemmeno arrestarci a qualche concilio, poichè giusta uno dei primi principii canonici essi sono una regola obbligatoria in coscienza nei punti di fede e di morale, e sono per tutto il rimanente una materia di accettazione libera e di libera rievocazione dei popoli che accettandoli ed adottandoli come una qualunque altra legge straniera non gl'impongono l'assurdo vincolo dell'irrevocabilità.

Che se era a noi libera la sanzione della legge odierna anche inscia la Santa Sede, senza demerito di violata obbligazione, molto più dobbiamo stimarcela libera, dacchè rivoltici al Santo Padre ogni possibile riverenza è per noi un atto di ossequio pienamente consumato.

Che se il Santo Padre non ha potuto subito assecondarci per motivi che suppongo e credo giustissimi a suo riguardo, e noi altronde spinti da imperiosa necessità non possiamo più oltre ristarci dall'attuare la nostra politica costituzione, parmi che ogni altro anche minimo indugio non troverebbe giustificazione nemmeno nello scopo di una ulteriore riverenza, e che dovendoci tosto prosciogliere da un perentorio dovere di religione e di fedeltà verso Dio e la patria possiamo a buon diritto sperare che Pio IX egli stesso dalla grandezza dell'animo suo ne applaudirà come uomo, e dalla volontà di Dio ci benedirà come Pontefice.

L'odierna questione già seppellita dalla verecondia ed agitata fino al sacrificio di vittime illustri ha dato materia a tante scritture che non pecca di vanità chi dica di averne letto qualche cosa, e qualche libro premiato col martirio, in cui la tesi favorevole alla legge in discussione è dimostrata come la sola canonica, perchè la sola conforme al fatto ed all'oracolo di Gesù Cristo, alla fede ed alla tradizione degli apostoli, alla pietà ed alla dottrina dei più insigni antichi e moderni padri e dottori della Chiesa. San Tommaso che, non tenuto conto di Bossuet, sarebbe l'ultimo nell'ordine dei tempi, può aversi come il compendio ed il riassunto di tutti gli altri. Io, per brevità, non citerò che san Bernardo, il quale nel capo 6, lib. I, della *Considerazione* scritta a papa Eugenio, decide la stessa odierna nostra questione giurisdizionale.

Vi prego di ritenere che san Bernardo scriveva nel secolo XII, e quindi otto secoli dopo che il potere giudiziario dall'imperatore Graziano era stato delegato a papa Damaso, ristrettivamente ai soli vescovi per la prima volta.

Ora san Bernardo dichiara la podestà di rimettere i peccati essere la sola delegata da Dio alla Chiesa, e la sola di cui essa possa onorarsi; dichiara tutt'altra podestà essere delegata dall'istesso Dio ai re e principii della terra, dice spregievole per un ecclesiastico l'ufficio di giudice in materie non spirituali; dice perciò non avere alcun apostolo fatto il divisore di termini od il distributore di terre, ed essere essi rimasti in piedi nei tribunali per ricevere il giudizio, ma non avervi mai seduto per darlo; dice essere questa una messe altrui, un altrui dominio, e malgrado gli otto secoli di possesso, coll'autorità di san Paolo condanna papa Eugenio come chi indegnamente in ciò usurpava il diritto altrui, l'altrui podestà.

Ora, se l'articolo 1° dello Statuto proclama a religione dello Stato la vera religione di Cristo; se questa non è quella

che si studia nelle false dottrine d'Isidoro il mercante, o nei libri di qualche inverecondo curiale; se non è quella che può studiarci in qualche bolla attentatoria dei diritti del principato in cui la parola dell'uomo ingannato è disdetta dall'infallibile oracolo di Dio; se questa si studia nei libri di Bossuet, di san Tommaso, di san Bernardo e dei più insigni padri e dottori della Chiesa; se questa vera religione è quella che emerge dalla tradizione degli apostoli, dal Vangelo, dalla vita, dai fatti e dalle parole di Gesù Cristo; se questa e non altra è la religione proclamata dall'articolo 1° dello Statuto, e se questa vera religione abborre da ogni giurisdizione ecclesiastica che non sia spirituale, la legge in discussione è sommamente benemerita della religione, perchè le rivendica la primitiva sua dignità, la santità sua vera; chi combatte in favore della legge combatte per la fede e religione dei padri, degli apostoli e di Gesù Cristo, e l'articolo 1° dello Statuto, lungi dall'esser contrario, è quello che più caldamente ne persuade e che più imperiosamente ne comanda la sanzione.

Dopo ciò io concludo:

1° Che la legge in discussione essendo pienamente conforme alla storia ecclesiastica e civile, non meno che alla scienza del diritto ed alla scienza di Stato, è legge eminentemente politica;

2° Che la legge in discussione essendo pienamente conforme alla pietà ed alle sanzioni prammatiche di san Luigi, alla fede ed alla dottrina dei padri della Chiesa, alla fede ed alle tradizioni degli apostoli, è legge eminentemente cattolica;

3° Che essendo pienamente conforme ai libri del Vangelo, alla vita, ai fatti ed agli oracoli di Gesù Cristo, è legge eminentemente santa, santa per l'uomo politico e per l'uomo cattolico, santa per ogni uomo e per ogni coscienza, e quindi santa in faccia al cielo ed alla terra. (*Applausi*)

PRESIDENTE. La parola è al senatore Luigi di Collegno.

DI COLLEGGNO LUIGI. Molti argomenti si adducono dagli uni per dimostrare la giurisdizione della Chiesa circoscritta meramente allo spirituale; considerazioni di grave peso si producono dagli altri, onde provare come l'ecclesiastica giurisdizione debba abbracciare anche le persone e le cose che alla Chiesa appartengono. Nell'uno e nell'altro senso molto già si era scritto, e con molta copia di erudizione e di dottrina; di qui un conflitto di due opposte opinioni che avea colpito me pure sin da un'epoca ormai remota in cui io cominciava ad occuparmene. Mi sia lecito esporvi a giustificazione del mio voto come io venissi ad abbracciare con ferma convinzione la sentenza che di presente professo.

Io considerava che tra diverse persone commendevoli per senno e per dottrina il giudizio può variare bensì, ma quando il disparere si porta a due estremi affatto opposti, come in oggi lo osserva ben a ragione il relatore della vostra Commissione, è forza concludere che sia diverso il principio dal quale partono per giudicare. Venendo pertanto in cerca di quei due principii nella proposta materia ebbi a convincermi come derivassero da due diverse fonti di credibilità, l'una propria dell'uomo che è la ragione, l'altra del cristiano che è la fede.

E poichè nella presente questione si tratta della Chiesa, cioè d'una istituzione divina, di una società fondata da Dio sulla terra, nella quale società non si entra fuorchè per la fede, dovetti persuadermi che per via della fede e non altrimenti io potevo in questa materia camminare con piè franco alla ricerca della verità. E quando io parlo di fede non in-

tendo quella credenza che opprime la ragione, riducendola in ischiavitù, come stoltamente l'apponeva Celso ai cristiani dei suoi tempi e come l'appongono tuttodì a noi i nemici della religione cattolica. Io parlo di quella fede che rende ragionevole il nostro ossequio per la verità religiose. Per la ragione infatti siamo guidati verso l'autorità divina affidata da Cristo alla sua Chiesa; giungendo a quel santuario di eterna verità l'uomo non si spoglia della ragione, la quale anzi illustrata per la luce della fede, da corriva che era prima e tenace del privato suo giudizio diventa ossequiosa, docile ed arrendevole; ossequiosa e docile a quel che la Chiesa insegna, arrendevole a quel che la Chiesa prescrive, non potendosi in questa disgiungere la duplice sua potestà d'insegnamento e di comando.

Ed ecco come anche nello studio dei sacri canoni si applica l'aureo detto, citato già da un preopinante, del filosofo inglese, il quale riconosceva nella religione l'aroma che preserva ogni umana scienza dalla corruzione.

In questa guisa io mi veniva spiegando con piena evidenza come una dottrina fosse sostenuta da molti e profondi scrittori, ai quali non si poteva negare vaste cognizioni dei sacri canoni, e come incontrasse tuttavia numerosi e robusti avversari che pensavano in senso opposto. I primi si erano affidati nelle loro ricerche alla perspicacia della propria ragione. La persuasione de' secondi è immobile perchè ha per primo fondamento la fede. Fondandomi io pure su questo principio saldissimo, confesserò che come non mi movevano gli argomenti in contrario, così neanche gli esempi dell'età passata, coi quali si voleva provata la necessità di tenere in freno la giurisdizione pontificale. Non mi faceva senso la sì declamata ambizione di san Gregorio VII, prima ancora che il protestante Voigt sorgesse a giustificarnelo, dimostrando in quel pontefice non più che il fermo difensore dell'ordine sociale e il flagello dei simoniaci e del concubinato. Non mi colpivano le accuse mosse contro Innocenzo III, del quale Hurter, protestante esso pure, quando di lui scriveva, ha sì imparzialmente difesa la sapienza di governo, la giustizia e la generosità. E poichè io ho accennato alle pretese apposte ai Pontefici del medio evo, mi sia lecito citare ancora quel robusto ingegno di Leibnitz, il quale riconoscendo l'influenza dei papi essere stata sommamente utile alla causa della civiltà europea, avrebbe desiderato vederli restituiti a giudici supremi tra i principi cristiani.

Ma è superfluo trattenerci in queste discussioni, giacchè dei tempi passati non siamo in grado di ben apprezzare tutte le circostanze, e poichè da quella sfera vastissima in cui per comun consenso della cristianità spaziava allora la giurisdizione ecclesiastica essa ha consentito restringersi cotanto in oggi, io verrò dichiarando quale sia sugli odierni suoi limiti il fondamento della mia opinione.

Io ben so che in ordine alla fede nella suprema decisione della Chiesa si accordano i nostri avversari, finchè si tratta di dogma e di costumi ed anche di disciplina puramente spirituale, volendone eccettuate soltanto quelle materie disciplinari, sulle quali concorre anche il diritto del principe, come, a cagion d'esempio, sui doveri dell'ecclesiastico nella qualità sua di cittadino e sull'amministrazione della giustizia sia civile, sia criminale, in quali materie essi vorrebbero competente la sola giurisdizione temporale.

Questa sentenza, vedo oggi professata da molti fra i luminari della magistratura e del foro, i quali della profonda accortezza della loro ragione fanno prova distinta negli argomenti prodotti in sua difesa. Fedele io tuttavia al mio sistema esposto dianzi, non posso non considerare la questione se-

condo la regola della mia fede. Partendo da questa regola io trovo che in materia d'immunità la Chiesa ha pronunciato per l'oracolo dei sommi Pontefici e dei generali Concilii. Dunque la fede m'impone di sottomettermi a quelle decisioni, perchè sta scritto in precisi termini nel santo Vangelo: *Chi non ascolta la Chiesa sia tenuto qual infedele*. Ma non basta; per quegli oracoli stessi la Chiesa ha formalmente vietato di violare le ecclesiastiche immunità, pronunciando pene spirituali gravissime contro i contravventori; dunque io non posso violarle, nè consentire a che siano violate, poichè la fede mi fa conoscere nella Chiesa l'autorità di *legare e di sciogliere*. Nè io, figlio della Chiesa, sarei sì ardito mai di appellare al tribunale della mia privata ragione dalla sentenza di quella che la fede m'insegna essere maestra suprema di verità.

Il relatore della Commissione obietta bensì contro il valore delle ecclesiastiche censure, che nulla prova chi troppo prova, e ne inferisce non aver queste maggior vigore delle ordinazioni di cui formano la sanzione penale, nè dovere incutere però timore veruno. Io premetto che non mi muove un'obiezione la quale sostituisce una questione ad un'altra senza risolverne veruna. Io soggiungerò poi che pel raziocinio umano vuole bensì serbarsi nella prova una determinata misura, sicchè nocchia egualmente il poco ed il soverchio; ma non procede così quando si tratta di quel che s'ha a credere per via della fede, la quale mi rimanda all'autorità di Dio, che diceva così alla sua Chiesa: « Ogni qualunque cosa avrete legata in terra sarà legata parimente in cielo. » E dove la parola divina non ha apposte nè riserve, nè restrizioni, ma ha delegato anzi un potere illimitato e universale, non v'ha uomo che possa restringerne le dimensioni, riducendole in causa propria a quel che gli conviene e stabilendo così fin dove s'abbia a estendere, dove abbia a cessare l'effetto della plenipotenza venuta da Dio. Chi troppo prova nulla prova, il concedo, nella stretta sfera dell'umana ragione, non mai quando si entra negli spazi infiniti della fede, dove domina l'Altissimo che tutto può comandare, e nella cui sapienza infinita mi debbo fidare per la rettitudine d'ogni conseguenza del suo comando.

Questo modo di considerare la presente questione delle immunità, io lo vedo confermato dall'imponente concorso unanime del nostro episcopato, e la fede ne trae nuovo argomento a fare che io mi uniformi al sentimento espresso dai vescovi, perchè in essi mi fa scorgere i successori degli apostoli, gli eredi della promessa fatta a questi da Gesù Cristo, che *chi li ascolta, ascolta lui; chi li disprezza, disprezza lui medesimo*.

Senonchè, come io diceva dianzi, così credendo per fede religiosa, non rinunzio però ad ogni esercizio della mia ragione: io vengo ad assicurare anzi a questa la rettitudine del suo giudizio, imperocchè al solo uomo animato dallo spirito della fede è dato di giudicare rettamente d'ogni cosa, è Dio medesimo che il dice. Colla guida della fede la ragione non tarda a scorgere le ragioni sapientissime per cui la Chiesa coll'immunità locale rendeva più riverita la casa santa di Dio, dichiarando inviolabile all'umana giustizia il tempio in cui l'uomo dovea recarsi a disarmare la giustizia divina; mi si fa palese come la Chiesa medesima provvedesse al bene di tutti noi quando per via dell'immunità personale circondava di maggior ossequio il sacerdote banditore della divina parola e paciere fra Dio e l'uomo. E stimeremo noi di lieve importanza l'attorniare di riverenza la voce dei pastori che sono in molti luoghi i soli educatori del popolo nel buon costume, nel rispetto per le sostanze e per la fama altrui, nel

timore di un Dio remuneratore della virtù e vindice della malvagità?

Con quel che finora io diceva non intendo porre in dubbio le convinzioni religiose di quanti sostengono sentenza opposta alla mia, che ben sarei contraddetto per il notorio e sincero affetto alla cattolica religione di molti tra loro. Anzi ch'è permettermi di accusarne le intenzioni leali, io credo dover attribuire l'opinione loro in materia canonica a docilità di carattere ed a rispetto per chi nell'età loro giovanile li addottrina; in questa guisa si sono diretti per una via da lunga pezza battuta da personaggi distinti essi pure e riputatissimi, quali nelle cattedre, quali nella magistratura. Questa deferenza che tanto onora il carattere de' miei dotti avversari, io chiedo solamente che non sia spinta al segno di trovarsi in contraddizione colla regola suprema della fede; io domando che non pregiudichi alla sommissione dovuta da ogni vero cattolico per la voce dell'autorità sola infallibile. Ove sia così, io non dubito di vederci porger la mano da loro a difesa dei veri limiti tra l'una e l'altra giurisdizione, limiti troppo facilmente varcati ove dalla fede vada scompagnata la scienza dell'umana ragione.

Con voi, o signori, io ho usato il linguaggio che si conviene con uomini religiosi. Chè se mi toccasse parlar a coloro cui poco calesse di religione non vorrei per questo rinunziare a discutere secoloro questo diritto della Chiesa colla logica che deriva dalla stessa umana ragione. Sia pure di niun valore per questi tali la dottrina de' sacri canoni, sian nulle le decisioni dei Pontefici e dei Concilii generali, giungano quindi a non tenere verun conto delle spirituali censure si formidabili per chi sa, quel che significhi separazione dal consorzio dei fedeli, sarà pur sempre vero per forza anche di sola logica che gl'interessi della Chiesa sono implicati nella materia d'immunità personale, reale e locale, a meno che, facendo violenza al buon senso ed al significato delle parole, si giunga a dire che non sono ecclesiastiche le persone ecclesiastiche, nè i beni ecclesiastici, o che i luoghi sacri chiamati appunto col nome di Chiesa non hanno che fare colla Chiesa. Ora, dove stanno a fronte gl'interessi di due autorità, ogni ragion vuole che si tenga conto dei rispettivi diritti dell'una e dell'altra.

Così giudicarono costantemente i Governi tutti cattolici ed anche altri, ancorchè separati dall'unità, non sì tosto si era calmata in questi l'effervescenza delle innovazioni religiose; così fu giudicato sempre fra noi, non escluso il periodo trascorso dalla promulgazione dello Statuto sino al presente.

In questi giorni si mette in campo nuova teoria, e si sostiene che le immunità di cui si tratta sono incompatibili colle presenti nostre politiche istituzioni, ed ecco come si argomenta. Tutto quel che è contrario allo Statuto vuol intendersi derogato colla promulgazione del medesimo. Ora i concordati, per li quali si sanciva l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica in materia d'immunità, sono contrari allo Statuto; dunque i concordati sono distrutti *ipso jure* per la promulgazione di quel Codice fondamentale. Questo sillogismo forma la cerchia in cui si vuole ristretto e Governo, e Parlamento, e nazione. Io confesso d'essere lontano dal credere questa cerchia insormontabile a segno di vedermi costretto a transigere co' miei doveri politici se n'esco fuori, o colla mia convinzione se mi vi tengo rinchiuso. Si asserisce in primo luogo che la promulgazione dello Statuto ha distrutto ogni cosa che vi fosse contraria. Lo concedo in quanto a quello che era in potere del monarca che lo proclamava. Sovrano assoluto, quale era allora presso noi, il re potea con una legge distruggere quello che avesse ordinato con

legge precedente; non così potea disporre di quello che era fuori del suo arbitrio per li vincoli che s'era precedentemente imposti. Tra questi vincoli vogliono annoverarsi i concordati anteriori, pe' quali il sovrano avea impegnata la sua parola, ed avea così contratto un vero debito tanto più stretto quanto più sagra debbe essere la fede di un re. Io domando se una donazione di tutto il suo, fatta dal padre di famiglia a favore de' suoi figli, basta a liberarlo da ogni debito contratto con altri precedentemente. Nell'opposta sentenza mi tengo più sicuro, perchè a quella del ministro di grazia e giustizia, sostenuta dal relatore della nostra Commissione, io posso contrapporre l'autorità di altro ministro di grazia e giustizia, che era appunto il nostro relatore. Benchè da altro oratore già ve ne sia stata ricordata ieri la sentenza, non posso non riprodurla qui, o signori, atteso il gravissimo suo significato nella presente questione: « Niuno (così il guardasigilli signor senatore Demargherita dichiarava il 23 agosto 1849, diciasette mesi dopo che era in vigore lo Statuto), niuno non sa che secondo le leggi da cui siamo retti e più ancora giusta i concordati tra il sacerdozio e l'impero intervenuti, le leggi ecclesiastiche sian tutt'altro che leggi dalla cui osservanza possa lo Statuto a suo talento sottrarsi. » Ed in conferma della sua dichiarazione invocava la santità delle leggi che sono in vigore e la fede de' patti colla Santa Sede firmati e mantenuti fino a quel giorno.

Passo alla seconda parte del sillogismo, per cui si vuole lo Statuto incompatibile coll'osservanza de' concordati; e ciò si desume principalmente, dacchè nello Statuto si stabilisce che la giustizia emana dal re, vi è proclamata l'eguaglianza dinanzi alla legge, vi sono aboliti i privilegi; ai quali argomenti si aggiunge altro estraneo allo Statuto medesimo, ed è non essere stati alienabili i diritti della sovranità anche nei tempi della monarchia assoluta. Per via de' concordati si pretende per l'opposto trovarsi stabilita una giustizia estranea al regio potere, essere lesa l'eguaglianza dinanzi alla legge essere sanciti alcuni privilegi incompatibili collo Statuto, essersi alienata una parte de' diritti inalienabili del principato.

La giustizia emana dal Re. Così prescrive lo Statuto, e così dovea prescrivere, perchè per lo scettro della giustizia il regnante si mostra veramente il rappresentante di Dio sulla terra. Ma se volesse inferirsene che ogni giustizia qualunque emana dal Re per escludere l'ingerenza di ogni altra autorità, dunque spetterebbe al Re anche la giurisdizione meramente spirituale, alla quale riconosciamo parimente annesso l'esercizio di una giustizia sua propria; dunque il Re avrebbe il principato ecclesiastico non meno che il temporale; dunque la nostra religione sarebbe religione separata dalla cattolica, apostolica, romana, nella quale è principe Gesù Cristo, e suo vicario il capo visibile della Chiesa, dunque noi entreremmo nello scisma.

Si oppone in secondo luogo l'eguaglianza di tutti i regnicoli dinanzi alla legge. Il signor relatore ammette su questo proposito una differenza, per cui debbon sussistere alcune speciali giurisdizioni in cagion di materia, debbon cessare altre che sussistono per ragion di privilegio. Avverso qual sono alla logomachia, non vorrei parere d'entrare soverchiamente nelle sottigliezze, ma potrei domandare come non sia una legge privata ossia un privilegio quello che regge la milizia ed il commercio in modo diverso del modo comune per le altre materie; domanderei come la speciale giurisdizione, almeno per i benefizi e le altre cose ecclesiastiche, non debba considerarsi speciale in ragion di materia. Io dirò tuttavia che per tutte le immunità e personale e reale e locale esiste un

Codice speciale, come altro ne esiste per la milizia e per la mercatura; che quel Codice, oltre al fondamento divino che noi gli riconosciamo, ha esso pure la sanzione dell'autorità regia mercè dei concordati, alla quale sanzione non è stato formalmente derogato dallo Statuto, nel quale noi lo sosteniamo anzi implicitamente confermato mercè l'articolo primo.

Rimane per ultimo altra obbiezione per cui si sostiene superiore al potere del principe l'alienazione di verun diritto appartenente alla sovranità. Io non sarei conseguente a quanto fin qui diceva, ove potessi concedere che i nostri principi si fossero spogliati mercè i concordati di parte dei diritti inerenti alla sovranità temporale, ma quando pur l'ammettessi, non potrei certamente contestarne la podestà, quando vedo dipendere da questa podestà medesima la largizione dello Statuto che forma il Codice delle presenti istituzioni.

Ai motivi che io veniva con tutta la brevità possibile accennando, aggiungono i nostri dotti avversari l'esempio delle altre nazioni. Io crederei poter dire qui col poeta, non valere gli esempi che risolvon lite con lite. Mi si dicono libere dai privilegi del foro altre contrade che si mantengono tuttavia in comunione colla Santa Sede apostolica. Tra la condizione di quelle nazioni e quella a cui si vuol condurre la nostra, io vedo quella differenza sostanziale, la quale passa tra il figlio emancipato per consenso del padre, e quello che scuote da sé il giogo della patria potestà. Può darsi che il padre si veda costretto di poi per amor di pace a rinunziare al suo diritto, ma non comprendo come la fiducia di una successiva tolleranza possa, non dirò giustificare, ma nè anco scusare da biasimo la condotta del figlio.

Se non che nel processo di questa discussione si è giunto a sostenere che, per esser impossibile il consenso del Sommo Pontefice, l'adozione della legge non lascia di esser onninamente cattolica, perchè non intacca il dogma e non lede il vero ossequio dovuto alla Chiesa: con che si vorrebbero tranquillate le coscienze, o, come altri disse, gli scrupoli di noi chiamati a votare la legge, e di quanti avranno a sentirne le conseguenze. A questa asserzione io mi contento di opporre poche parole. Il dogma cattolico comprende la sommissione alle decisioni della Chiesa che ha ricevuto da Dio il diritto dell'insegnamento; il valore del comando si deve spiegare secondo la nota massima di giurisprudenza da chi ha il diritto di comandare. Se neghiamo alla Chiesa quel duplice diritto di insegnare e di comandare, non siamo cattolici; se lo ammettiamo nella voce della Chiesa e non nel nostro giudizio privato dobbiamo cercar la guida sicura del nostro credere e del nostro operare.

Una citazione che vi fu fatta ieri mi costringe ad usare ancora per un istante della parola che mi veniva concessa; intendendo dire dello Statuto dato dal Sommo Pontefice nel 1848. La gravità delle conseguenze che se ne dedussero sulla abolizione del privilegio del foro e delle immunità ecclesiastiche operata per quello Statuto non mi permette di tacere.

Io non posso ammetterè quella deduzione, ed a prova della mia negazione vi citerò la riserva fatta nel preambolo di quell'atto memorando (Vedi Gazzetta Piemontese 20 marzo 1848): « Intendiamo, così il Santo Padre, intendiamo di mantenere intera l'autorità nostra nelle cose che sono naturalmente congiunte con la religione e la morale cattolica. E ciò dobbiamo per sicurezza a tutta la cristianità, che nello Stato della Chiesa in questa nuova forma costituita nessuna diminuzione patiscano le libertà e i diritti della Chiesa medesima e della Santa Sede; nè verun esempio sia mai per violare la santità di questa religione che noi abbiamo obbligo e missione di predicare all'universo. »

A queste parole che metton in luce le intenzioni del capo della Chiesa è conforme la parte dispositiva di quell'atto che porta il titolo di *Statuto fondamentale pel governo temporale degli Stati della Chiesa*.

All'articolo 8 infatti dove si statuisce l'eguaglianza de' tributi si legge l'aggiunta che segue:

« Quando il Sommo Pontefice dà la sanzione alle leggi sopra i tributi l'accompagna con una speciale apostolica deroga all'immunità ecclesiastica. »

Coll'articolo 36 si vieta all'uno e all'altro Consiglio il proporre veruna legge che riguardi affari ecclesiastici o misti, e che sia contraria ai canoni e alla disciplina della Chiesa.

L'articolo 46, che conferisce al Consiglio de' deputati il diritto di porre in accusa i ministri, prescrive che se sono ecclesiastici, l'accusa sarà deferita al Sacro Collegio che procederà nelle forme canoniche.

La riserva formalmente espressa in quello Statuto a favore della giurisdizione ecclesiastica non si trova contraddetta nel *motuproprio* citato esso pure, il quale si era pubblicato il 30 del precedente dicembre 1847; che se in esso si parla delle curie all'articolo 26, niuno è che ignori significarsi con quel vocabolo ogni luogo dove si trattano le cause, ossia di giurisdizione spirituale o di temporale; e dal senso dell'articolo è chiarito abbastanza trattarsi qui della giurisdizione temporale; chè anzi all'articolo 23 si trova espressa una riserva formale per quel che s'appartiene all'autorità ecclesiastica.

Io vi ho esposto, o signori, i principii che regolano la mia opinione in una gravissima materia fin dai tempi ormai remoti, ne' quali importanti questioni si agitavano tra la Chiesa e l'impero francese. Lo studio ulteriore che io ne veniva facendo di poi, lungi dal rimuovermi, mi confermò anzi nel mio sentimento.

Applicando questi principii alla presente quistione, non posso che star fermo nella mia convinzione della necessità del consenso preventivo della Santa Sede per qualunque innovazione in materia d'immunità.

PRESIDENTE. La facoltà di parlare è al senatore Plezza.

PLEZZA. Io ascoltai con tutta l'attenzione i ragionamenti e le opinioni dei miei colleghi, e non so rendermi ragione perchè questa legge trovi tante difficoltà, salvo attribuendola alla confusione di idee che fu prodotta dalle vicende dei tempi passati, ne' quali l'autorità spirituale e civile venivano ora sorreggendosi ora usurpandosi mutuamente il territorio ed il dominio; noi ci troviamo oggi in una situazione, che quando vogliamo prendere per base ciò che fu fatto o che si credette di fare nei tempi passati, non possiamo a meno di trovarci avvolti in un labirinto inesplicabile. Eppure, o signori, due autorità che sono destinate da Dio a vivere di comune accordo nello stesso paese, e condurre gli uomini a riprodurre in loro sempre più perfetta l'immagine del Creatore, non possono a meno di avere delle distinzioni tanto marcate e facilmente riconoscibili che sia quasi impossibile che possa nascere tra loro conflitto.

Se le cose fossero altrimenti, sarebbe un difetto grave e non imputabile a noi, sarebbe una bestemmia il dirlo.

Io procurerò di rispondere alle difficoltà che ho sentito, le quali mi pare che si possono ridurre a due. Una, che questa legge è contraria alla religione; l'altra che è contraria al diritto delle genti perchè infrange i trattati. A questa prima difficoltà veramente non mi sembra che toccherebbe a noi di rispondere, a noi che siamo gli ultimi ad abolire il foro ecclesiastico; se questa difficoltà avesse qualche sussistenza, se potesse essere, come si è detto, un principio di scisma, noi saremmo gli unici cattolici che rimangono al mondo, e

tutti gli altri popoli sarebbero già a quest'ora scismatici. . .
(*Vivissimi e prolungati applausi dalle gallerie.*)

PRESIDENTE. La mia voce, la quale ha preso sempre il tono, non di repressione, ma piuttosto di urbana esortazione, ha ieri fermato nelle tribune ogni dimostrazione disconveniente. Io ho ferma convinzione che le tribune continueranno nello stesso contegno: non potrei propor loro altra miglior norma che questa, che sarà certamente da esse accettata, quella cioè del proprio esempio.

PLEZZA. . . Io credo dunque che a questa prima difficoltà trovano gli oppositori un ostacolo insuperabile nella storia di tutto il mondo cristiano. Credo inoltre che dalle stesse discussioni che qui si fanno, alle quali prendono parte onorevoli prelati, risulta che questa legge, quand'anche fosse adottata, non possa essere contraria alla religione; perchè se si trattasse di cose veramente essenziali alla religione, noi non saremmo giudici competenti; ed in un Consiglio di prelati si dovrebbe agitare questa questione, e non nel nostro Consesso.

Io farò osservare però che quando gli onorevoli oppositori hanno appoggiate alternativamente le loro ragioni, ora considerando questi diritti come diritti essenziali della Chiesa, i quali non possono essere annullati senza fare un principio di scisma, ora invece appoggiandoli a trattati, mi pare che si sono fissati in due basi le quali mutuamente si escludono.

Se il privilegio del foro spetta alla Chiesa per concessioni a lei fatte dal Creatore per attribuzioni date da Cristo, allora tutte le concessioni umane e dei trattati non si possono più invocare, non sarebbero tutto al più che riconoscimento di ciò che Cristo le ha dato, non sarebbero vero contratto, giacchè nessuno può acquistare per contratto quello che è già suo per diritto divino. Dimodochè essi, mi pare, devono scegliere un campo di battaglia, o sostenere che questo diritto compete alla Chiesa per diritto divino senza appoggiarsi ai trattati che secondariamente, cioè come ricognizione di questo diritto; oppure se vogliono veramente trattare la questione sulla base dei trattati, allora bisogna che rinunzino a farlo considerare come diritto essenziale, per sua natura appartenente alla Chiesa, perchè come diverse sono le norme per poter dare un voto coscienzioso in queste cose, secondo le diversità della loro origine, così anche diverse sono le conseguenze, e più di tutte quella di considerare se da noi si possa abolire questo privilegio del foro.

Io non tratterò lungamente la questione, se questa legge sia contraria essenzialmente alla Chiesa, perchè veramente hanno a tale punto di contesa rinunziato da sè stessi gli oppositori, i quali, dopo d'aver di ciò discusso, hanno tutti conchiuso col farsi forti precipuamente della santità dei trattati, e in particolare l'onorevole senatore che mi siede vicino (*Accennando al senatore arcivescovo di Chamberi*), il quale ha detto che qui si riduceva tutto il punto della questione, con che ha implicitamente dichiarato che non la ritiene veramente per diritto divino essenzialmente appartenente alla Chiesa.

Io passerò ad esaminare la questione se in forza dei concordati siamo talmente vincolati, che non si possa da noi sancire questa legge.

Un onorevole senatore ha detto che arrossirebbe di dire che i concordati non sono trattati. Se io credessi di avere bisogno di provare che non sono trattati, credo che si potrebbe portare la questione su di un campo, nel quale forse non sarebbe sì facile di sostenere la tesi contraria: però non insisterò neppure su questo punto, perchè non lo credo necessario al mio assunto. Io farò solo osservare che onde una

convenzione prenda la natura di trattato, è necessario che sia fatta tra due potenze sovrane. Ora nessuno potrà sostenere che, temporalmente considerato, il Papa sia una potenza romana. È bensì re di Roma, ma non è nella qualità di re di Roma che ha fatto i concordati; e considerato civilmente egli potrebbe essere cittadino del nostro regno come era, al tempo dei romani imperatori, cittadino dell'impero romano, ed allora le convenzioni da lui fatte non potrebbero prendere la natura di trattati, e non si potrebbe per esse invocare il diritto internazionale, imperocchè affinché una convenzione si possa supporre fatta tra due potenze, conviene che entrambe abbiano una nazione da rappresentare. Ora il Pontefice non ha nazione da rappresentare in siffatta convenzione. Si è bensì detto che tutti i fedeli sono quelli che vengono rappresentati dal Pontefice, e che egli è sovrano di duecento milioni di fedeli.

Non pare neppure che questa ragione possa valere, perchè si tratta di una sovranità del tutto estranea alle cose civili, e le questioni di cui è caso sono questioni puramente civili: del resto, nel numero dei cittadini della Chiesa ci siamo anche noi; è ai chierici del nostro paese che appartiene il privilegio del foro, e non so come si potrebbe senza cadere nell'assurdo sostenere che essi, che noi siamo nello stesso tempo e nelle stesse cose cittadini di due diversi Stati, soggetti a due diversi Governi, che facendo trattati tra di loro e rappresentando sempre noi soli, ci rendono impossibile una buona amministrazione della giustizia.

Certo il Pontefice è sovrano nello spirituale, ma se non si vuole confondere ogni idea, bisogna tenere per fermo che la sua sovranità non può estendersi oltre lo spirituale, e che quando egli fa qualche contratto, qualche convenzione nel civile, egli non è più come sovrano, e allora resta soggetto naturalmente al Governo del paese nel quale egli contrae; come anche se il nostro Governo facesse qualche contratto col Pontefice il quale riguardasse cose spirituali, allora noi siamo nello spirituale i suoi cittadini, ed egli avrebbe sempre in quel caso i diritti che ha il sovrano che contrae con i suoi cittadini. Il Pontefice quando ha contrattato con noi ha contrattato nell'interesse del clero piemontese, per la sorveglianza che egli ha diritto di esercitare affinché non sia danneggiato nello spirituale; egli ha contrattato per cittadini nostri, e qualunque contratto abbia fatto non può vestire (perchè fatto da una persona che non è sovrano, che in altro genere d'ordine) la natura di trattato.

Del resto, la differenza che passerebbe tra trattato e contratto non potrebbe essere altra che questa, che i trattati sono obbligatori in modo che senza ragione gravissima non si possano annullare; vi sono però de' casi in cui essi si possono annullare anche senza il consenso dell'altra parte; quando sono affatto rovinosi alla nazione.

Così nell'anno 1806 gli Stati generali di Francia raccolti a Tours ruppero il trattato sancito con giuramento fra Luigi XII e l'imperatore Massimiliano e l'arciduca Filippo suo figlio, perchè rovinoso alla nazione ed al regno, e questa rottura di trattato ben lungi dall'essere riconosciuta come una mancanza a' suoi doveri, è citata da autori di diritto delle genti, e tra gli altri dal Wattel, come un esempio de' casi nei quali è lecito di rompere i trattati.

Ne' contratti invece anche con ragioni molto minori si può dal principe annullare il diritto privato, perchè l'utilità pubblica può alle volte ciò suggerire; così nel nostro paese come tutti gli altri paesi civilizzati si può per utilità pubblica autorizzare l'espropriazione di un fondo di un privato, quando ciò convenga al paese. Di modo che tutta la differenza tra

contratto e trattato non è altra che per minori cagioni è lecito al principe di rompere un contratto di privato, mentre non si può senza causa sommamente grave rompere un trattato.

Che in questi concordati col Pontefice egli non sia che il rappresentante del clero piemontese, mi pare che non si possa disputare anche per la natura stessa della cosa, giacchè i diritti civili dei chierici piemontesi non sono certo appartenenti alla Chiesa universale, e quando si fa una convenzione che li riguarda è nel loro interesse. Il rappresentante loro, chiunque sia, non può svestirli della natura di cittadini nostri e imprimer loro il carattere di una potenza. Si è detto poi da monsignor Billet che questo privilegio è anteriore alla Casa di Savoia. Questo privilegio dunque rimonta a que' tempi in cui il Pontefice con concordati non provvedeva a queste cose, in cui anche i vescovi ed anche i parroci erano nominati dalle loro diocesi e dalle loro parrocchie, mentre è Gregorio VII il primo che nei nostri paesi evocò a sè queste nomine, dimodochè se oggi il fatto procede altrimenti non è che nell'interesse e come rappresentante del clero, che ciò fa il Pontefice, e come i chierici non potrebbero far trattati, egli non può farli in nome dei rappresentanti.

Ma io ho detto che non mi appoggio molto a questa distinzione, perchè credo che vi sono argomenti sufficienti per mostrare che noi non siamo vincolati da questi concordati.

Il primo di questi argomenti è che i trattati o concordati, sotto qualunque forma essi siano, non possono aver forza che secondo l'intenzione di quegliino che li hanno fatti; ora io dico che risulta dall'ispezione dei concordati che non s'intesero mai né il Pontefice, né la Casa Savoia di fare dei trattati.

Ecco come parlano i concordati. Il progetto di concordato nel 1727 il 22 marzo tra il re di Sardegna e S. S. Benedetto XIII sulle immunità e giurisdizione ecclesiastica in Piemonte, comincia così:

« Molti e differenti sono i capi dell'immunità e libertà ecclesiastica, pei quali da molto tempo in qua sono nate varie controversie tra la S. Sede apostolica e la maestà del re di Sardegna, ed essendosi fatte lunghe e mature riflessioni sopra i medesimi, si è riconosciuto non potersi tutti terminare in un modo, ma in alcuni esservi bisogno di un breve apostolico, ed in altri di un'istruzione al Ministero apostolico, ed in altri finalmente di una regia notificazione. »

Nell'istruzione si trovano, dopo varie altre cose, queste parole:

« Nei discorsi e nei trattati si sono toccati alcuni altri punti che riguardano il libero esercizio della giurisdizione ecclesiastica, ed i confini nei quali deve la medesima contenersi per mantenere il suo e non prendere quello d'altri. »

Dopo vari altri periodi si trovano ancora queste parole:

« Per compimento delle materie che devono comprendersi nell'istruzione, non resta che esprimere alcuni capi del libero esercizio della giurisdizione ecclesiastica, ed accennare alcuni confini dentro i quali la medesima si contenga per non occupare o impedire l'altrui giurisdizione. »

Mi pare che queste non siano le espressioni e le premesse con cui si fanno i contratti di cessione in queste materie. Si vede chiaramente che era intenzione delle parti che hanno fatto il concordato di definire, di trarre la linea di demarcazione tra la giurisdizione che poteva appartenere allo Stato e quella che allora si credeva generalmente che appartenesse alla Chiesa. Non hanno adunque fatto veruna rinuncia dei propri diritti, non hanno fatto cessione alcuna, non hanno che, secondo le cognizioni di quei tempi, definita la linea di

demarcazione tra i limiti della giurisdizione che ciascuno credeva appartenergli, partendo sempre dalla base si dovesse mantenere ognuno intiera la sua, e non invadere quella degli altri.

Nell'istruzione di Benedetto XIV si comincia in questo modo:

« Essendo noto a ciascuno che nel tempo del pontificato di Benedetto XIII per sopire le controversie eccitate tra la Santa Sede e S. M. il Re di Sardegna sopra le immunità e libertà ecclesiastica, e sopra le materie benefiziali, furono fatti alcuni fogli d'accomodamento e concordato, ed essendo altrui noto che nel principio del pontificato di Clemente XII non mancarono nuove questioni sopra ciò che fu fatto e concordato nel tempo del di lui antecessore Benedetto XIII, già nominato, ed essendosi poi nel fine del pontificato del nominato Clemente XII riassunta l'ispezione sopra le materie benefiziali, » ecc. ecc.

Anche da ciò si vede che nascevano continuamente dubbi sulla giurisdizione, qual parte appartenesse al principe, e quale al Pontefice, e che niuno voleva nè cedere la sua, nè acquistare l'altrui.

I concordati non sono altro che regolamenti fatti secondo lo stato delle cognizioni d'allora, per evitare le lotte nell'esercizio della giurisdizione, mettendo per base che nessuno aveva intenzione di acquistare la giurisdizione altrui. Di queste espressioni sono pieni i concordati: ne farò solo notare una che mi pare anche confacente allo scopo che mi prefiggo.

« Come pur troppo è noto (seguita l'istruzione di Benedetto XIV) sopra questa parte del concordato si sono eccitate controversie. Non volle il Pontefice Benedetto ammettere l'autorità laicale nell'imposizione dei detti pesi; perlocchè fu espressa la data de' pagamenti, cioè il 1620, che è data differente da quella degli editti. La podestà laicale stette ferma nella sua pretensione d'aver potuto imporre i detti gravami infissi ai beni, e che gli accompagnassero in qualunque mano passassero. Fu preso dal Pontefice il mezzo termine, che nel concordato si facesse anche menzione della sua autorità, l'intervento della quale leva ogni pregiudizio della autorità e giurisdizione ecclesiastica, e prescindendo dalla decisione della controversia, » e compassionando lo stato dei laici resi impotenti ai pagamenti per i molti acquisti fatti dagli ecclesiastici, si convenne come si è veduto di sopra.

Mi pare che queste espressioni chiaramente dimostrino che non si è mai voluto pregiudicare la giurisdizione dello Stato, né i diritti di giurisdizione che potevano appartenere, se in realtà ne spettavano alla Chiesa: che anzi appena fatto un concordato sono nati nuovi dubbi anche sul modo di eseguire il concordato stesso. Dal che si vede che entrambe le autorità non avevano volontà di fare cessioni, ma solamente secondo lo stato delle cognizioni d'allora, secondo cioè che allora si credeva che fosse diritto della Chiesa e dello Stato, hanno cercato di sciogliere la controversia. Ma neppure hanno dato delle soluzioni che potessero durare lungo tempo, perchè non hanno mai parlato di obbligarsi in futuro alle convenzioni stabilite, mentre si sono sempre limitati a dire: *il Re manderà ordini a' suoi giudici di fare in questo modo; il Pontefice farà sapere ai vescovi di regolarli in quest'altro modo perchè non nascano conflitti*. Ma non sono mai venuti a vere convenzioni col dire: *noi ci obblighiamo di mantenere questo per sempre*.

L'unico atto che può prendere l'apparenza di un trattato o di una convenzione è quello del 1841, nel quale veramente si legge che, animati il Pontefice ed il Re dal desiderio di fissare le discipline che dovranno regolare d'ora in poi la im-

munità personale degli ecclesiastici, si nominarono i plenipotenziari i quali hanno stipulati alcuni articoli.

Ma anche questo non è che un regolamento, non vi si parla di cessione di diritti, e questo non si riferirebbe che alle cause criminali, ed anche nelle cause criminali di cui si tratta io spero che le ragioni che aggiungerò in appresso faranno conoscere che non ha più forza di obbligarci quest'oggi. Del resto, giacchè si parla particolarmente di una tale convenzione, farò osservare che non è neppure chiamato un trattato, ma solamente una convenzione, e tutti sanno come il Vattel nel lib. II, cap. XII, num. 153, del suo trattato del diritto delle genti si esprime: « Des pactes qui ont pour objet des affaires transitoires s'appellent accords, conventions, pactions; » dimodochè essendosi voluto dare il nome di sola convenzione a questo trattato, pare che si sia voluto stabilire una norma transitoria: ma non solamente dal nome è chiaro che si è voluto stabilire una norma transitoria, ma anche dalla natura stessa della convenzione, perchè le forme dei giudizi non possono essere eterne. La giustizia si è eterna, ma le forme nelle quali deve essere amministrata sono di sua natura transitorie, e devono cambiare col variare dei tempi, secondo le circostanze dei popoli, e le istituzioni che essi hanno, dimodochè un trattato od un concordato che si aggiri unicamente sulla forma del modo di amministrare la giustizia è un contratto di sua natura transitorio, così che può venire il tempo in cui diventi di sua natura nullo, quando cioè sopravvengono tali circostanze, in cui quelle forme sono o inutili o dannose alla giustizia stessa che si ebbe per iscopo di ottenere; e queste sono appunto quelle in cui io credo che noi versiamo.

Domando se l'amministrazione della giustizia, che è un dovere del legislatore, si possa considerare come materia di contratto di cessione. Se si potessero cedere i suoi doveri, non sarebbe che il cedente che guadagnerebbe, e quegli che acquista non avrebbe che un peso; ora l'amministrazione della giustizia per sé non è un diritto, è un dovere del legislatore, e come dovere non si può cedere, si può bensì far adempiere da altri quando ciò sia possibile, fin a tanto che quegli lo adempia bene, ma resta pur sempre in quello che ha affidato ad altri l'obbligo suo il dovere di riprenderne egli stesso l'incarico, quando vede che non si possa dagli altri più compiere come si deve. Si dirà che quest'oggetto fu pure progetto di trattati. . . . ma ciò avvenne perchè vi sono stati dei tempi nei quali non il dovere di amministrare la giustizia, ma un reale vantaggio sotto questa apparenza era quello che si contrattava.

La giustizia, un tempo, era molto male amministrata per l'ignoranza e gli sconvolgimenti sociali, poteva allora essere un vantaggio l'essere giudicato piuttosto dall'uno che dall'altro; non era il dovere di amministrare la giustizia che si cedesse, si permetteva la facoltà di farsi giudicare da un giudice migliore, e questo essendo un vero vantaggio poteva benissimo essere tradotto in convenzione; ora questi tempi sono affatto cambiati, siamo venuti in un tempo in cui è di danno al clero stesso di essere giudicato da' suoi tribunali; siamo venuti in un tempo in cui la giustizia civile ha raggiunto tutta quella perfezione che è possibile nelle umane cose, e questo tempo è venuto in seguito alla Costituzione. Fintantochè vi era un potere assoluto nel paese poteva essere un vantaggio l'essere sottratto all'arbitrio di questo potere ed essere assoggettato ad altri ecclesiastici, i quali qualunque giudicassero forse non meglio che i civili, pur giudicavano almeno con maggior carità fraterna per essere dell'egual specie; ma oggi che cosa si è fatto? Si è reso indi-

pendente dall'arbitrio il potere giudiziario, e si sono stabilite norme, mediante le quali la giustizia deve essere amministrata in modo che nessuno possa fare delle ingiustizie impunemente, e senza che si abbiano i mezzi di provvedere alla propria sicurezza, sia colla responsabilità dei ministri, sia colla stampa, sia colla rappresentanza; siamo venuti in tempi, nei quali non solo la giustizia civile è la più perfetta possibile, ma ogni cittadino ha in mano i mezzi di farle raggiungere quel perfezionamento che crede utile, perchè ognuno può, o per mezzo della stampa, o per mezzo della rappresentanza introdurre tutti i miglioramenti che crede utili nell'amministrazione della giustizia nostra.

A che serve agli ecclesiastici l'essere giudicati dalla loro curia se non a produrre una diversa applicazione della legge nello stesso paese, diversa applicazione la quale è nociva ai chierici ed al paese, perchè una legge applicata in modo differente è nociva alla morale, della quale è tanto gelosa la Chiesa?

Il diritto che ora s'invoca di conservare alla Chiesa è il diritto di giudicar male, di fare, cioè, delle ingiustizie, e io domando se un diritto di tal natura è sostenibile anche con trattati, e io domando se noi legislatori civili possiamo esimerci dal dovere d'introdurre in tutte le cause civili una giustizia più perfetta, e se la Chiesa può ragionevolmente impedirci di adempire questo dovere.

Se i concordati fossero stati obbligatori, lungi dal potere a ciò opporsi, quando ha visto che i nostri tribunali potevano giudicare meglio dei suoi, incombeva l'obbligo di rinunciare ai trattati. Io ho detto che i nostri tribunali possono giudicare meglio che i tribunali ecclesiastici: io credo che ciò si possa dimostrare chiaramente senza che si faccia menomamente torto all'autorità ecclesiastica. È chiaro che l'autorità civile sceglie e può scegliere i suoi giudici da un numero di uomini assai maggiore di quello che far possa l'autorità ecclesiastica. L'autorità ecclesiastica per scegliere i giudici è obbligata di sceglierli fra un piccolo numero di persone, essendo pochissimi gli ecclesiastici laureati in legge: oltre a sceglierli fra un piccolo numero, è ancora obbligata a sceglierli fra persone, le quali in tutta la loro vita si sono occupate maggiormente di teologia e di cose ecclesiastiche, che non della legislazione. Da questo solo ne viene per necessità che per quanta buona volontà mettano gli ecclesiastici nell'amministrare la giustizia, non potendo scegliere i giudici tra un gran numero di persone ne viene di necessità, ripeto, che in generale non ponno trovarli che di minor talento e di minor esperienza, e meno dotti nelle cose che devono giudicare. Ma non solo essi li scelgono tra un numero minore, ma li scelgono anche fra persone che non aspirarono mai a quella carriera, che non credettero mai di diventare giudici, e che inoltre non sono certi di seguire la loro carriera ove avvenisse la morte del vescovo che li ha nominati (*Harità*). I giudici civili invece sono scelti da un grandissimo numero di persone, le quali si applicarono esclusivamente fin da giovani alla carriera giudiziaria e la proseguono in tutta la loro vita, la quale spendono tutta negli studi legali, loro unico scopo. È dunque naturale che anche senza colpa dell'autorità ecclesiastica, la giustizia civile possa e debba essere meglio amministrata. Lo deve poi anche essere perchè i giudici civili essendo inamovibili sono più indipendenti dei giudici ecclesiastici; lo deve pure perchè la responsabilità dei giudici civili essendo verso di superiori, i quali in tutta la loro vita si applicarono allo studio della legislazione, è naturale che amministrino la giustizia assai meglio.

Io dico dunque che siamo venuti in tempi in cui sono per sé nulle tutte quelle convenzioni che si possono essere fatte per stabilire delle norme che sono diventate nocive evidentemente alla giustizia, perchè essendo il dovere sì del Pontefice che del Re di fare che la giustizia sia amministrata il meglio possibile, nessuno può dubitare che possa, che debba anzi essere per necessità meglio amministrata dai giudici civili che dagli ecclesiastici.

Tutte le convenzioni, tutti i contratti che si sono fatti per stabilire altre norme, sarebbero contratti fatti per adempire meglio un dovere, e che quando si volessero tener fermi non produrrebbero che l'effetto di dare una giustizia al clero di fare delle ingiustizie che si possono evitare. Ma io ho detto che i concordati anche sarebbero per sé nulli per ragione della materia. Ora dico che sono nulli anche se fossero contratti, perchè lo sarebbero di cose che non si potevano contrarre. E infatti quale è l'origine dell'autorità civile? Tutti sanno che l'origine non può essere altra se non che moltiplicandosi gli uomini in uno stesso territorio sentono tosto essi il bisogno di avere leggi uniformi ed il bisogno che quelle leggi uniformi siano applicate ed eseguite uniformemente.

Per soddisfare questo bisogno allora o sorgono spontanei i Governi, o se da sé non sorgono gli uomini se li formano per convenzioni. Se dunque il bisogno di aver leggi uniformi ed uniformemente eseguite ed applicate è la causa per cui i Governi esistono, i Governi non possono mettersi da sé nella impossibilità di ottenere questa uniformità d'applicazione senza distrurre la causa per cui esistono, senza nuocere alla loro missione, alla loro propria legittimità.

Che cosa è il giudice, o signori? Quando un paese ha una forma di Governo il suo dovere è duplice, quello cioè di fare la legge e quello di farla eseguire. Quando nel Governo il legislatore non può da sé farla eseguire allora nomina dei giudici, i quali non sono che lo strumento del legislatore, i quali non sono che un'emanazione, una creazione sua, i quali sono da lui dipendenti per la natura stessa delle cose, dipendenza che egli non può alienare da sé, perchè si renderebbe monco e incapace di raggiungere il suo scopo; e come non è lecito ad un uomo mettere in commercio la sua mano, nè ad un altro uomo acquistarla, perchè sarebbe contratto immorale, contrario alla volontà del Creatore, così non è lecito al Governo di spogliarsi dell'autorità giudiziaria, che è la mano con cui egli procura l'uniformità nell'esecuzione delle leggi con cui adempie il suo dovere. Come la mano non può servire utilmente che al corpo a cui Dio l'ha unita, così il giudice, che non ha volontà propria, arbitrio proprio, che non è che il mezzo con cui il legislatore dà vita, mette in alto la volontà propria: la legge non può scindersi dal legislatore, il giudice negli affari del legislatore civile, il giudice del dogma e nella morale del legislatore ecclesiastico. La giurisdizione civile è inutile affatto a qualunque autorità non voglia far altro che eseguire la volontà del legislatore civile e indispensabile intera al suo legislatore naturale.

Mi pare che sia dimostrato che non si poteva alienare ad un'altra autorità il diritto di amministrare la giustizia civile in modo irrevocabile. Aggiungo ancora che questa concessione non ha mai esistito, perchè non si può mostrare un documento dal quale essa abbia origine: si possono mostrare delle leggi antiche e consuetudini, le quali possono essere rievocate con leggi nuove; ma un vero contratto nel quale si siano spogliati di quest'autorità i principi ed i Governi non ha mai esistito. Quest'autorità, questa giurisdizione nella Chiesa ha cominciato quando non vi era buona amministra-

zione nella giustizia de' laici, e tutte le classi dei cittadini cercavano di provvedersi di propri tribunali per essere almeno giudicati fraternamente; ora tutti gli altri sono cessati, perchè le leggi li hanno uno alla volta abrogati, è rimasto solo il tribunale ecclesiastico per il rispetto maggiore che i cristiani portavano e portano alla Chiesa: su di ciò sono nate pur sempre contestazioni e si è andato sempre restringendo questa giurisdizione di mano in mano che si poteva mostrare chiaramente che questo potere non era un potere inerente di sua natura alla Chiesa.

Ora, o signori, che e col fatto delle altre nazioni che abolirono questo loro privilegiato, e coll'essere noi arrivati ad avere istituzioni che sono quasi perfette nell'amministrazione della giustizia, e che contengono in sé i germi delle perfezioni ulteriori possibili, noi siamo venuti in circostanze nelle quali è dimostrato che non è diritto essenziale nè utile alla Chiesa, che è dannoso allo Stato di mantenere questi tribunali eccezionali, è manifesto che noi abbiamo diritto di abolirli. Non si dica che con ciò si mancherebbe di rispetto alla Chiesa; quando il tribunale della Chiesa è durato degli interi secoli più degli altri a lui simili; quando si sono fatte delle trattative per due anni per potere amichevolmente abolirlo, non si può dire che si mancherebbe, di rispetto alla Chiesa col sancirne oggi l'abolizione, col cessare una volta di fare delle ingiustizie che si possano evitare, col cessare di amministrare male una giustizia che è possibile e che è dovere di tutti di amministrare bene.

Del resto, o signori, qui si tratta di un argomento assai grave. Quando si votasse contro la legge, vi obblighereste a non poter più sancire una legge simile per altri cinque anni, e sulla vostra coscienza peserebbero tutte le ingiustizie che da un'amministrazione meno perfetta di giustizia si farebbero nel paese. Il quale riflesso è per me assai più grave di quello che si vorrebbe erroneamente indurmi a credere, di mancanza di rispetto al Pontefice.

Si è voluto anche commovere i nostri animi col rappresentarci la legge inopportuna, perchè il Pontefice è esule; si cercò pure di spaventarci chiamando questa legge un principio di scisma, e facendoci travedere possibili delle censure, minacciandoci l'ira di Dio, il sovvertimento sociale per conseguenza possibile di questa legge.

Signori, guardiamoci da queste commozioni, da queste paure: esse sono competibili nei privati quando trattano affari propri; esse potrebbero diventare una colpa in legislatori che trattano non i loro, ma gli interessi della nazione.

E che si domanda da noi quando si tenta di commoverci? Si chiede che noi, legislatori civili, continuiamo a tempo indefinito a permettere che la giustizia si amministri meno perfettamente di quello che si può; ma l'amministrarla meno perfettamente di quello che si può è fare scientemente delle ingiustizie; e ciò perchè si chiede da noi? Perchè, si dice, la Corte romana è esule ed afflitta e debole. È il re di Roma che è esule ed afflitto, il Pontefice della Chiesa è sempre nella plenezza della sua forza; egli civilmente non può mai essere di oggi più forte, perchè abuserebbe del suo potere quando si servisse della forza di re per obbligarci a riconoscere nel Pontefice dei diritti che non ha. Dunque tutta la questione sta nell'esaminare se veramente è dovere dei legislatori civili provvedere alla giustizia civile, e quando di questa cosa noi siamo convinti, noi non possiamo per commozione d'animo trattenerci dal sancire la legge.

Guardiamoci o signori, anche dalla soverchia paura delle censure, la quale, sotto apparenza di rispetto religioso, può degenerare in una debolezza colpevole ed inescusabile viltà.

Signori, quando si tratta di cose temporali, nelle quali tutta la storia della Chiesa dimostra che i ministri del Santuario non sono assistiti da Dio, perchè è piena la storia della Chiesa di fatti i quali dimostrano alla evidenza che nelle cose temporali essi sono soggetti agli stessi errori, alle colpe ed anche ai delitti come gli altri uomini, e ciò si può dimostrare con la storia di molti pontificati. Signori, allora non è più aver rispetto alla religione, non è più adempiere al proprio dovere il rinunciare al giudizio proprio per attenersi al giudizio d'uomini che sono fallibili in questa cosa quanto noi lo siamo; ma è dovere di esaminare coscienziosamente il fondo della questione, e se crediamo che l'amministrazione della giustizia civile dipenda dall'autorità nostra, noi siamo obbligati a dar il voto per questa legge.

Nei nostri padri era naturale la credenza che quegli uomini che erano ispirati da Dio nella materia di dogma e di morale riuscissero anche migliori giudici, più perfetti amministratori, legislatori più saggi; ma ora dopo tanti secoli di esperienza questa credenza non è più ammissibile, non è più una scusa avanti alla nazione, avanti a Dio, per uomini che siedono legislatori di uno Stato. Sono piene le storie degli errori della Corte di Roma; anche adesso essa sta sopportando le conseguenze di grandi errori per non aver voluto riconoscere che in politica, in amministrazione essa è camminata su di una via falsa. Quando sotto la sferza di lezioni così terribili essa non ha ancora potuto persuadersi di aver errato in una cosa nella quale è chiaro ch'essa non è infallibile, signori, ci lasceremo noi indurre a commettere nel nostro paese gli stessi errori, ed a conservare come sacre quelle anomalie che ponno, col tempo, produrre disordini o dare pretesto a disordini? Io per me rispetto le censure e i giudizi della Chiesa in ciò che so essere essa infallibile; ma nelle cose in cui so ch'essa non è più infallibile di noi, credo che siamo obbligati a giudicare col nostro giudizio e ad allontanarci dalla via di errori, nei quali si può indurre la Corte romana che dal non voler conoscere i tempi sta raccogliendo sì amari frutti.

Io credo che non vi sia una verità più dimostrata di questa, che cioè la Corte romana non è infallibile nè in politica, nè in amministrazione, di modo che quelli che sono persuasi di questa verità non possono più appoggiarsi all'autorità della Corte di Roma per negare il loro voto a questa legge civile e politica; e messi noi nel bivio o di mancare al dovere di legislatori, oppure nel pericolo d'incorrere in censure non meritate, la scelta non può essere dubbia.

E giacchè un onorevole senatore ha voluto definire la questione coll'autorità del catechismo, io anche finirò coll'autorità del catechismo, e dico che voto in favore della legge perchè è peccato lasciar pregiudicare i diritti della nazione di cui si siede legislatori per troppo cieca fede anche nei ministri del Santuario nelle cose nelle quali non fu loro da Dio concessa l'infallibilità, perchè è peccato in legislatori civili permettere che in materie civili si faccia anche una sola ingiustizia che è possibile evitare; e la Chiesa che è infallibile nella morale m'insegna che non è lecito fare un peccato, non solo per salvare le convenienze, ma neppure per salvare tutto il mondo. (Applausi)

PRESIDENTE. Il turno d'iscrizione chiama a parlare il senatore D'Angennes.

D'ANGENNES. Signori, alieno per indole, alieno per istinto da ogni studio di parte mi grava infinitamente di non poter approvare la legge sull'assoluta abolizione del foro ecclesiastico e delle ecclesiastiche immunità. Mi grava molto più perchè la legge che si vuol sancire venendoci proposta

dai ministri della Corona, vorrei poter aderire ai loro voti ed entrare nei loro divisamenti, giacchè nell'accordo perfetto delle opinioni e delle sentenze veggio darsi alle leggi quella forza morale e quella permanente stabilità che le rende sacre e venerande a tutti. E mi grava inoltre, e più fortemente assai, perchè sono intimamente convinto che quando la legge non dissuona dalla giustizia devesi fare dell'opinione non solo, ma dei beni e della vita intiero sacrificio alla patria, perchè, come disse tanto sapientemente il grande oratore di Roma, essa è tutto per noi, ed abbraccia essa sola quanto può esser oggetto della comune stima e della comune carità. Ma vi sono dei sacrifici che la patria non domanda mai, vi sono dei sacrifici che non si debbono mai fare e che non si fanno realmente mai da nessun uomo onesto, ed è il sacrificio della propria coscienza, perchè la coscienza è Dio, perchè la sua voce è voce di Dio. Per me son troppo chiare le disposizioni dei Concili in proposito delle libertà della Chiesa perchè io possa ammettere la distinzione fallaci dall'esimio signor relatore, laddove afferma che, se bene i padri del Tridentino diano alle ecclesiastiche immunità promiscuamente origine divina ed umana, si debba tuttavia convenire intorno alla necessità di riconoscere di divina origine quelle immunità ecclesiastiche dall'indole stessa della Chiesa derivanti, l'umana a quelle applicando che la Chiesa aver potè dal tacito o dall'espresso consentimento dei principi. Che se il Concilio di Trento potè lasciar al chiarissimo giureconsulto alcun dubbio, il Concilio Lateranense V, riconosciuto dal duca Carlo di Savoia nel 4 maggio 1814, cui si riferisce lo stesso Tridentino, si esprime in modo per tutti chiarissimo nella sessione IX, ove si legge:

« Niuna podestà verso le persone ecclesiastiche essendo data ai laici sia dal diritto divino che dall'umano, rinnoviamo tutte e singole le costituzioni pontificie ed apostoliche in favore della libertà della Chiesa, e contro i suoi violatori sancite, ferme stando le pene contro questi pronunciate, » ecc.

Ed ecco il perchè nella presente gravissima questione io, come vescovo, cattolico e cittadino, non mi trovo in grado di approvar la legge quale ci venne proposta; e prescindendo dai vari aspetti, sotto i quali essa già venne in questa e nell'altra Camera con tanta erudizione discussa, non mi farò che a svolgere un po' più diffusamente quanto sopra i concordati veniva esposto dagli onorevoli senatori Colli e De Cardenas. Dico pertanto che la proposta legge è lesiva dei concordati che sono presentemente in vigore colla Santa Sede, i quali essendo l'opera della civile ed ecclesiastica podestà non possono in alcun modo e sotto qualunque pretesto esser ristretti, immutati, e molto meno disfatti da una delle parti senza violare la giustizia che ne consacra l'inviolabilità.

E che sono difatto questi concordati che formano così gran parte della nostra legislazione? Essi non sono altro, al dire del pubblicista Ledru Rollin (*Harité prolungata*), che « convenzioni, trattati, transazioni tra il capo della Chiesa e quello del potere temporale di uno Stato per regolare l'esercizio dei diritti relativi nelle loro vicendevoli relazioni. »

Ora questi diritti relativi che dalle parti contraenti sono reciprocamente riconosciuti, sanciti, giurati sotto la fede dei concordati, non si possono in alcuna maniera concepire in una parte senza che vi sia nell'altra l'obbligo di osservarli, di rispettarli, non violarli mai, senza che si venga anzi tutto a nuovi patti, a nuove stipulazioni, a nuove trattazioni, disfaccendo e modificando di comune consenso ciò che fu da esse parti stipulato, convenuto e debitamente concluso.

PIZZA. Domando la parola per un fatto personale.

D'ANGENNES. Il perchè, se non fosse fatto caso di questo consentimento, potesse una parte scindere il contratto ed attribuirsi da per sé sola ciò che non le spetta in forza del trattato, sarebbe lo stesso che concedere tutto a questa e negare tutto all'altra parte con violazione dell'equità.

E ciò è tanto più vero quanto che qui non si tratta di concessione o di donazione gratuita, ma bensì di concessione onerosa come ne abbiamo evidente prova nei molteplici concordati seguiti tra la Santa Sede e l'augusta Casa regnante. In essi in corrispettivo delle immunità locali e personali concesse alla Chiesa, oltre alla nomina di tutti i vescovi ed abati del regno accordata a S. M., si sanciva pure che tutte quante le provvidenze pontificie, escluse solo quelle della sacra penitenziaria, non potessero sortire mai il loro effetto senza il beneplacito regio: tali sono, per esempio, le dispense matrimoniali, quelle pei chierici per dispensa di età per ascendere al sacerdozio, dei regolari onde conseguire la secolarizzazione, e tanti altri rescritti di favori e privilegi apostolici.

Ora non sono queste amplissime concessioni?

Non si sveste per esse la Chiesa de' suoi diritti per investire il poter temporale? (*Mormorio*)

Intanto a patrocinio di questa legge s'invoca l'oracolo dello Statuto, quasi che lo Statuto, quando anche ciò fosse, potesse più che il Re che lo ha dato. Ora il Re magnanimo nè poteva, nè voleva col suo Statuto derogare ai trattati conclusi colle altre potenze, e molto meno a quelli fatti da sé stesso e dagli augusti suoi predecessori colla Santa Sede, alla quale essi ed i suoi antenati furono in ogni tempo ossequentissimi. Non poteva perchè i concordati colla Santa Sede segnando tra l'uno e l'altro potere una sacra ed inviolabile linea che mette un limite reciproco alle attribuzioni delle due potestà, non potevasi questa linea medesima rompere da una parte senza che l'altra fosse invasa nella sua giurisdizione e violata l'altrui proprietà. Non voleva, perchè quel Grande che ne' suoi codici immortali si gloriava di essere il protettore della Chiesa, di promuovere l'osservanza delle sue leggi e che ordinava ai magistrati di vegliare acchè fosse rigidamente mantenuto il più perfetto accordo tra la Chiesa e lo Stato; quel Grande che nel fare ai suoi popoli la concessione dello Statuto proclamava sulle prime che la religione cattolica, apostolica, romana era la sola religione dello Stato; quel Grande che non so se siasi reso più celebre pel suo senno politico che pei suoi sentimenti di pietà e di giustizia, non voleva certo con tanto pregiudizio della Chiesa rompere la data fede e violare l'ultimo concordato che aveva stipulato egli stesso, il quale era pel fatto del Re una tacita ed implicita conferma di tutti gli altri che furono dai gloriosi suoi avi antecedentemente stipulati.

Ma col pretesto che i diritti della sovranità sono inalienabili ed imprescrittibili (cosa che non si nega da nessuno), il pretendere che il Re ed il Parlamento possano fare quello che credono meglio conferire al bene della nazione ed all'indipendenza della sovrana podestà senza alcun riguardo ai diritti altrui è abusare manifestamente del potere e della libertà, perchè non è mai utile nè decoroso quello che primamente non è onesto; non è mai onesto quello che non è fondato sulle eterne ed immutabili leggi dell'equità. Del resto è da riguardarsi accuratamente che nell'affermare l'inalienabilità dei diritti sovrani non si venga a dedurne il sofisma che si può dal sovrano rivendicare ciò che fosse stato da altri sovrani indebitamente alienato, e prenderselo da per sé, perchè in questo caso che non è impossibile non si procede colla violenza dei fatti, ma colla discussione delle ragioni, sì e come si vuol fare dai Governi

e principi delle nazioni civili che sanno fino a qual punto si estendono il diritto delle genti e le attribuzioni della sovranità. Per la qual cosa, concesso che nei nostri concordati vi fosse tal cosa che deve essere modificata od anche intieramente annullata per renderli conformi ai tempi ed allo spirito dello Statuto, non resta che a rivedere questi concordati medesimi da quelle stesse podestà che li hanno stipulati.

Nè perchè infruttuose siano restate le trattative si ha bastante ragione a non proseguirle. Non mai la Santa Sede si rifiutò a riconoscere i bisogni dei tempi ed i giusti desiderii delle nazioni, come ne vengono a conferma i tanti e diversi concordati sanciti tra pontefici e principi. Tutti sanno che la Chiesa modificò in tutti i secoli le sue discipline, che si accomodò ognora fin dove poté ai bisogni dei tempi e delle nazioni, che fece e rifece cento volte i suoi trattati e le sue prammatiche, ma sempre per quelle vie legali e pacifiche che il diritto e la civiltà altamente prescrivono. Il volere perciò tentare altre vie da quelle già usate è lo stesso che apporre un marchio di condanna sul passato, offendere i diritti altrui, porgere occasione di scissure, e turbar forse le coscienze in modo da far nascere pericolose condizioni. (*Mormorio*)

Non vi ha molti anni che presso un potente Governo alcuni vescovi, fra cui l'insigne monsignor Drost, si trovarono nel doloroso conflitto o di trascorrere sulle canoniche leggi, o di non ottemperare alle civili disposizioni. La prudenza del Re prese la saggia risoluzione di rivolgersi alla suprema podestà della Chiesa ed ogni cosa venne tosto bellamente a compiersi, e pienamente tranquillizzate le coscienze. (*Harità*)

Così pur sarà di noi perchè l'altissimo senno che tanto vi distingue, o signori, e la cattolica religione vostra di cui tanto e così meritamente vi onorate non vi permettono di abbracciare arditi e precipitosi partiti, di affliggere la Chiesa, già cotanto percossa, e di scindere quei trattati nella fede dei quali sta radicalmente posta la pace del mondo ed il diritto delle nazioni. Io protesto pertanto di non poter volare a favore della legge finchè non siasi ottenuto il necessario consenso della Santa Sede, e propongo il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, riconoscendo indispensabile pei progettati provvedimenti un accordo colla Santa Sede, invita il Ministero a continuare le trattative colla medesima, e passa all'ordine del giorno. » (*Mormorio prolungato*)

PRESIDENTE. Il signor senatore Piazza ha chiesta la parola per un fatto personale. Essendovi però una lunga lista di oratori iscritti, sono persuaso ch'egli vorrà ridursi ad esporre semplicemente le sole osservazioni che riguardano il fatto personale.

Piazza. L'onorevole signor arcivescovo di Vercelli ha detto che io non ho provato che i concordati non fossero veri contratti. Io lo invito a non dar loro maggior peso di quello che loro abbiano dato i papi stessi.

Leggo perciò una parte di una costituzione di Gregorio XIV, nella quale si dice:

Cum alias nonnulli praedecessores nostri et praecipue felicitis recordationis Sixtus papa V, nec non Pius etiam V, sancto zelo ducti diversas facultates, et indulta extrahendi, etiam in casibus quibusdam a iure non expressis, ex ecclesiis criminosos et delinquentes cum pluribus secularibus principibus, eorumque curiis et magistratibus, sub variis modis et formis concesserint, prout in illis plenius continetur. Experientia postmodum docuit tum ob diversitatem et differentiam huiusmodi indultorum, etc.

E poi dice:

Quare pro commissis nobis a Domino pastoralis officii munere praedictis absurdis et scandalis obviare, ac differentias huiusmodi ad uniformem regulam reducere omnemque dubitandi, ac perperam interpretandi occasionem dilucida declaratione submovere, abusus tollere, ne ecclesiasticae iura plane conculcentur et negligantur, opportune providere decrevimus, prout etiam dictus Sixtus praedecessor noster, fisdem de causis motus, statuere decreverat, licet, morte praeventus, hoc adimplere nequiverit, etc.

Prego di notare queste parole: *Ac differentias huiusmodi ad uniformem regulam reducere.*

Seguita poi la costituzione riducendo a pochi capi le immunità ecclesiastiche e termina in questo modo:

Quod si quis quacumque dignitate et auctoritate praeditus praemissorum, aut alio quovis praetextu quaequam praeter aut contra huius nostrae constitutionis tenorem attentare praesumpserit, declaramus cum ipso facto censuras et poenas easdem incurrere, quae contra libertatis, iuris et immunitatis ecclesiasticae violatores per sacros canones et conciliorum generalium, nostrorumque praedecessorum constitutiones sunt promulgatae: sicut per quoscumque iudices, ordinarios et delegatos, etiam causarum Palatii apostolici auditores, et S. R. E. cardinales sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate in quavis causa et instantia iudicari et definiri debere; nec non irritum decernimus et inane si secus super his per quoscumque quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus praemissis tam Sixti et Pii V, quam aliorum quorumcumque praedecessorum nostrorum litteris apostolicis, privilegiis, indulgiis et facultatibus quibusvis personis, etiam imperiali, regia, ducati aut alia quavis dignitate et auctoritate fulgentibus, aut rebus publicis, dominiis, regnis, provinciis, civitatibus, terris et locis, eorumve Curiae, Parliamentis, Senatibus, Consiliis, communitatibus, universitatibus, collegiis, aut praesidentibus, pro regibus, gubernatoribus, localenentibus, vicariis, potestatibus atisque magistratibus, officialibus, ministris aut consiliariis ex praedictis, vel aliis etiam gravioribus et urgentioribus causis; tam illorum intuitu et contemplatione, sive ad eorum preces et instantiam: quam etiam motu proprio et ex certa scientia deque apostolicae potestatis plenitudine, ac per modum statuti et legis perpetuae, etiam in vim contractus et fratrum nostrorum consilio, sub quibuscumque tenoribus et formis, et cum quibusve praeservativis, restituitivis, mentis attestativis, derogatoriis derogatoriis, aliisque validissimis efficacissimis et insolitis clausulis, nec non irritantibus et aliis, decretis etiam si inibi caveatur expresse, quod illis, nisi sub certis modis et formis, et de expresse eorum consensu, ad quorum favorem concessae fuerint, derogari possit; et aliter factae derogationes nullius sint roboris vel momenti; et alias quomodolibet concessis, etiam saepius approbatis et innovatis.

Prego di notare che il Pontefice ha annullato le immunità concesse etiam in vim contractus ed anche etiam si inibi expresse caveatur quod illis nisi de expresse eorum consensu ad quorum favorem concessae fuerint derogari possit.

Dice adunque il Pontefice che per l'uniformità della disciplina ecclesiastica si è creduto autorizzato ad annullare molte delle immunità ch'erano state concesse pel dovere che aveva di provvedere alla disciplina ecclesiastica e di curarne l'uniformità, e si è creduto autorizzato ad annullarle anche quando erano portate per concordati e contratti anche contenenti l'espressa clausola che non si potessero abolire senza il consenso

dell'altro contraente. Perchè noi che siamo l'altra parte contraente non saremo autorizzati, per la necessità dell'uniformità nell'amministrazione della giustizia e per evitare quei disordini che succedono amministrando la giustizia meno bene di quello che si può, ad annullare queste immunità portate dagli stessi contratti? Ciò che è stato lecito ad una parte deve essere lecito all'altra. Mi pare che la cosa è chiara, e ciò facendo noi raggiungeremo anche lo scopo di quel Pontefice, la causa ch'egli credè sufficiente per rompere questi contratti, che non lo sono che in apparenza; noi procureremo, cioè, anche l'uniformità nella disciplina ecclesiastica, giacchè siamo i soli che conserviamo la difformità del foro ecclesiastico con tutti i suoi inconvenienti ed abusi.

PRESIDENTE. (Interrompendo) Io prevedeva già che la connessione delle idee avrebbe trascinato l'onorevole oratore da un fatto personale alla spiegazione della propria opinione. Il fatto personale non è altro che ciò che tocca la persona. Se un'imputazione indebita, per esempio, viene fatta ad un oratore, egli ha diritto di turbare l'ordine dell'iscrizione per rivendicare il proprio onore; ma quando non si fa altro che lusingare, o difendere, o spiegare le opinioni prima espresse, non vi ha allora fatto personale.

BILLET. M. le président, je demande à dire quelques mots, relativement à la bulle dont l'honorable préopinant vient de donner lecture.

PRESIDENTE. Je vous ferai, monseigneur, la même observation que celle que je viens de faire à l'instant. Ce n'est pas là un fait personnel; si on interrompt ainsi la discussion pour donner des explications, nous n'en finirons pas.

BILLET. Je me réserve la parole à ce sujet.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Petitti.

(Il senatore Cibrario dà lettura della seguente lettera del senatore Petitti):

« Lo stato di mia salute, anzichè migliorare avendo notevolmente peggiorato, a segno che la somma debolezza che mi travaglia appena mi concede lo sforzo di dettare la presente, mi costringe a dirle che malgrado la buona volontà ed il sommo mio desiderio di contribuire a far prevalere la legge proposta, non posso assolutamente recarmi stamane in Senato, dove toccherebbe il mio turno di leggere il preparato discorso. Epperò pieno di sincero dolore per questo contrattempo, io lo prego a volermi scusare presso l'eccellentissimo presidente, non che presso il corpo intiero, al quale pur troppo vedo che non posso prestar più alcun concorso, per lo stato della mia misera salute.

« Gradisca, caro amico e collega, i sensi della mia sincera stima ed affezione, e mi creda, » ecc.

La parola in questo caso, secondo l'ordine degli oratori iscritti, spetta al senatore Gioia.

GIOIA. Quantunque, o signori, io reputi come assai difficile di recare nulla di nuovo intorno a quest'argomento già tante volte e in tanti modi agitato e discusso, tuttavia, perchè il silenzio non si interpreti quasi indizio di languido convincimento, e non si manchi per me al debito ed all'amore che professo grandissimo verso questa patria adottiva, dirò parole brevi e franche, quante bastino a rendere delle mie opinioni aperta e solenne testimonianza.

E volentieri fo principio da un'idea che, per essere trita e volgare, non è meno importante, o men vera: cioè che in casa nostra e dentro ai nostri confini non può entrare padrone straniero, che il Governo è uno, una la giurisdizione, uno l'imperio. La sovranità nazionale non si scinde, non si partecipa, non si dona, non si cede. Ha da natura di essere indivisa e indivisibile. Un solo principe, un solo potere le-

gislativo, un potere solo esecutivo, un regime giudiziario unico, che riposa e si appunta nell'autorità regia. Tali sono gli elementi organici della nuova vita sociale. Non ne conosco altri, non se ne possono additare altri. Ora in codesta colleganza di parti così intima e così strettamente ordinata ad unità, come possono trovar luogo imperii e giurisdizioni straniere? E qual'è la parte del nostro edificio costituzionale a cui potessero legittimamente apprendersi e mettere capo? Non per quanto io vegga ad alcuna. Essi presumono anzi, e apertamente professano di volerne star fuori, privilegiate, indipendenti, e per ciò stesso impossibili! Contenti in parole a chiamarsi uguali, ma per necessità di natura e virtù di antecedenti incessantemente soverchiatrici!

Fingete, o signori, che codeste esorbitanze, le quali troviamo ora sì moleste e sì opportune, non fossero state mai in passato e si trattasse di ammetterle nuovamente; chi non griderebbe allo scandalo, chi non ammirerebbe l'oltraggiosa proposta? o temerebbe di confessarla repugnante e nemica a quell'ordinamento armonico che fu indotto dallo Statuto! Partire la società che debbe essere una in due campi! Turbare la rispondenza delle sue parti! Giudizi e leggi e pene per gli stessi casi diverse! Magistrati non saputi e non istituiti dal Re! Dentro allo Stato infine uno Stato nuovo e distinto, e parrebbe enorme, parrebbe l'abolizione dello Statuto. Ora, quel medesimo che tutti concederebbero ad una voce, se codesti fatti fossero d'oggi o di ieri, non può cessar d'esser vero, perchè siano antichi. Il tempo del durare non muta l'indole loro. Fra essi e lo Statuto è perfetta antinomia. E se il primo sia, come debbe essere, perpetuo e immutabile, bisogna che sia rimossa a vicenda ogni memoria dei secondi.

In questi termini la cosa per verità è evidentissima, ma tre ragioni si contrappongono: gli usi antichi che durano da secoli, i Concordati, la necessità di religione.

Degli usi e osservanze appena è degno che si parli, perocchè negli ordinamenti statistici codesta considerazione non ha valore, se non quanto il presente rassomigli compiutamente al passato. Ma se avvengono mutazioni importanti, molte parti dell'antico si dovranno recidere, appunto perchè antiche. Gli usi si creano dai bisogni, dalle opinioni, dagli errori di un'età. Un'altra età dunque gli rimuta per un diritto non dissimile da quello che li produsse in passato. Quaggiù tutto è moto, svolgimento e progresso, nè vi è d'iga che basti d'incontro. Il passato è storia da consultare per esempio, ma nelle fasi della vita sociale è assurdo farne base a diritti e doveri successivi.

Più grave argomento è quello dei Concordati, rispetto ai quali noi non vorremo, come si è fatto talvolta, attenuare il valore e la significazione, nè molto meno torcerli a senso che non abbiano onde prepararci più agevoli le risposte. La verità innanzi tutto, e secondo la verità è da concedere che il Concordato del 1841 non potè sottoscrivere in quei termini che ancora leggiamo, senza ammettere nella Corte di Roma un diritto immediato, più o meno esteso, di partecipare per certi fini nelle nostre giurisdizioni.

Secondo la lettera di quell'atto, non fu la potestà laica che donasse, diciam così, all'ecclesiastica una parte dei suoi diritti. Fu per contrario l'ecclesiastica, che limitando graziosamente dalle ragioni cui teneva in conto di proprie, non faceva difficoltà (son parole del Concordato) che oltre i limiti assegnati si applicassero le giurisdizioni ordinarie.

Così nè più nè meno suona la convenzione, la quale, come diceva, non dobbiamo nè mutare, nè attenuare.

Nè credo per ciò che sia fatta punto più difficile la tesi che

io difendo. Imperocchè lasciando stare che le formole riverenti, quali per antico uso si adoperano verso la Santa Sede, non valgono appunto se non come formole d'uso, e mal sono atte a creare per sé od attribuire un diritto definitivo, manifesto è poi che il subbietto di quelle convenzioni era di cose essenzialmente mutabili, come mutabile è ogni provvidenza (unilaterale o no) che tocchi più o meno all'ordinamento politico di una nazione. La quale mutabilità, tanto necessaria, quanto è necessario il successivo trasformarsi delle cose umane, o non fu esclusa dalla convenzione, o fu esclusa invano, non potendosi ragionevolmente promettere che le idee e gli affetti e i bisogni futuri di un popolo saranno sempre uguali alle idee e agli affetti ed ai bisogni presenti. Non si abdica la vita, nè si abdicano le cause e le condizioni della vita! E vita di un popolo è di poter perpetuamente e per virtù propria provvedere ai bisogni interni senza impedimento o intervenzione straniera.

Oltre ciò si vuol notare (cosa non avvertita fin qui) che il Governo presente è Governo nuovo e stante per sé, e che in quelle parti che tengono all'intima sua costituzione non ha nè può aver per nulla di comune coi precedenti. Potè un principe assoluto, per virtù di diritti che stimava, appartenergli abbandonare questa o quella parte del suo imperio, come il proprietario cede una porzione del suo campo. Ma l'atto suo finisce in lui, o per dir meglio finisce con quell'ordine politico mercè del quale solamente poteva consistere e durare. Ora è un ordine nuovo di cose. La nazione ha cominciato a vivere di una vita propria. Essa ha raccolto in uno i suoi diritti, cui l'incuria e l'ignoranza dei tempi andati avevano miseramente dissipato in privilegi di mille nomi e mille forme, e li ha raccolti sotto l'egida dello Statuto, dove non altro potere appare, nè altra tutela che il potere e la tutela civile.

Dunque ogni cosa che diverga da questo nuovo ordine è annientata perentoriamente. Dunque la convenzione di cui parliamo è venuta meno, quando mancò il subbietto a cui poteva applicarsi, quando scomparve l'autorità che sola poteva prometterne e permetterne l'attuazione.

Nè si venga a dirci che il Governo presente pur è erede dell'antico. Successori siam noi, non eredi, o se eredi (perdonatemi questa frase curiale), siamo eredi con beneficio di legge e d'inventario. (Harità) Paghiamo dell'antico quanto si possa e fin dove si possa, ma se la roba manchi, ogni obbligazione precedente si fa caduca. Ora quel debito che il Concordato suppone o ammette, appunto non è in nostra mano di pagarlo. Non è in nostra mano che la nazione sia privata in qualunque parte anche menoma, del dominio che le appartiene. Non è in nostra mano che la Costituzione si riliri da una classe numerosa ed importante di cittadini. Non è in nostra mano che siavi una giustizia ignota, oscura, misteriosa che non emani dal Re. Non è in nostra mano che siavi leggi le quali noi non abbiamo nè fatte, nè accettate. Non è in nostra mano che possano darsi delitti e restino impuniti, o siano puniti con misura diversa e ineguale. Non è in nostra mano che possano darsi oppressioni ed esorbitanze, verso cui l'autorità pubblica rimanga oziosa e impotente. Non è in nostra mano di favorire l'indefinito accrescimento dei patrimoni delle manimorte. Non è in nostra mano di mantenere quella specie di ludibrio, per cui la potestà esecutiva, a modo di satellite inonorato, prestava il suo braccio assentezza ignota data da giudici ignoti. (Bene!) Ciò fu in passato; ma che rimane del passato? Dov'è ora l'autorità che ammise o tollerò questo stato di cose? Essa non è più. Il Concordato non trova omai nè i subbietti, nè le persone a cui si riferiva:

durerà nelle memorie dei tempi andati, ma non veggo come possa omai valere e intromettersi nel presente.

Le addotte in sin qui sono ragioni cavate dal gius pubblico e internazionale e dai dettami logici più evidenti. Ma chi bramasse conforto di autorità pontificie potremmo citargli un fatto domestico che fu cagione al Piemonte di molti e lunghi travagli. Vittorio Amedeo II, di gloriosa memoria, aveva stipulato con papa Benedetto XIII diverse convenzioni riguardanti appunto la materia beneficiaria e giurisdizionale. Papa Benedetto morì e gli successe Clemente XII, il quale, malcontento degli accordi del suo antecessore, li denunciò, tra gemiti e dolori inenarrabili, al Sacro Collegio, e ne disdisse gli effetti. (Sensazione) Ecco un brano delle parole pontificie:

Porro Cardinalatus etiam honore fungebamur, cum audivimus communi iudicio fuisse improbatas concessionones secretasque conventiones inter praedecessorem nostrum Benedictum XIII, et Victorium Amedeum Sabaudiae regem unitas, quibus nimirum plurima Ecclesiae et hinc Sanctae Sedi detrimenta illata esse querebantur universi. Haec ubi primum ad hanc apostolicam speculam immerentes evocati sumus, omnem animi intentionem adiecitimus ut quidquid sub laudato praedecessore nostro de ecclesiasticis rebus Pedemontii actum gestumque esset, plane accurateque cognosceremus, etc. etc.

Ora che vuol dir ciò? O bisogna concedere che vi ebbe in quel fatto una insigne mala fede, o convien confessare confermato da autorità pontificia il principio che una convenzione, la quale offenda le ragioni vitali dello Stato, può legittimamente venire impugnata dal successore. Nel caso addotto si abusava manifestamente del principio, ma anche abusandone se ne ammetteva la efficacia e la legittimità, le quali rispetto a noi, per lo aggiungersi di tante circostanze imprevedute e speciali, appariscono evidentissime.

E fu notevole che Carlo Emanuele III, dolendosi al papa della mancata fede, in una lettera che ancor leggiamo stampata, gli ricordava che codesto mancar di fede tirava a conseguenza. Ecco le parole di quel principe:

« Noi non possiamo rivedere (chiedeva il papa che si rivedessero le convenzioni) ciò che non ammette appellazione avendo per base l'autorità di un sommo Pontefice, unita al riguardo della fede pubblica, la quale è garanzia fra i principi, e che non può violarsi senza il pericolo di molte conseguenze. »

Che quel principe indovinasse il futuro? Ma no! Tolga il cielo che noi ci facciamo imitatori di esempi non buoni da qualunque luogo partano. Noi, Governo nuovo e diverso, tanto remoto dall'antico quanto è la libertà dal principato assoluto; noi costretti a subire le leggi e le condizioni della nuova vita, noi non abbiamo debito né di fede, né di onore verso quei patti di cui sia resa impossibile l'osservanza. La Provvidenza ha creato per noi una nuova fase, ci ha rapiti in un nuovo vortice, e davanti ai fatti e ai consigli della Provvidenza bisogna che tacciano i fatti e i consigli degli uomini.

Ma se i Concordati, in quanto almeno discordino dalle nostre leggi fondamentali, hanno perduto in definitivo ogni valore, sarebbe mai vero che il concetto religioso repugnasse alle tentate innovazioni, e che non fosse concesso di attuarle in obbedienza dello Statuto senza offendere l'articolo 1 dello Statuto medesimo che definisce la religione cattolica la sola religione dello Stato? Questo dubbio, o signori, fu suscitato mille volte e mille volte vi fu risposto con ragioni irrepugnabili, le quali non è mio intendimento di qui riprodurre per disteso. Ma non fu notato forse da alcuno che il dubbio, non che mancare d'ogni ragionevolezza, involgeva ingiuria

grave a quell'istessa autorità clericale in cui difesa veniva suscitata? E di vero, o signori, tutto ciò che si riferisce propriamente a religione (e lo Statuto parla di religione e non d'altro), non si muta, nè può mutarsi per mutare di tempi o per umane condiscendenze. La sua morale, i suoi dommi, le sue dottrine, i riti e le discipline intime che si attengono alla sua essenza sono opera e pensiero divino a cui intelletto d'uomo non può accostarsi. Sicchè chi volesse scernere ciò che è innato e insito alla religione da quello che più o meno opportunamente vi hanno aggiunto gli uomini, non avrebbe che a studiare questo criterio di immutabilità, il quale avverandosi può fondatamente reputarsi che le cose che ne sono oggetto appartengano al culto ed alla dottrina cattolica.

Ora cercate la genesi di cotesti privilegi e giurisdizioni, e vedrete quanto si allontanino dalla norma preindicata. Nei primi secoli non se ne troya vestigia. Il più caldo voto dei primi cristiani fu quel medesimo del nostro Statuto, di venire ragguagliati agli altri cittadini. Poi apparvero a poco a poco le ingerenze del clero, volontarie da principio, arbitranti piuttosto che giudizi, indi estese e fatte quasi necessarie dalla barbarie sformata dai tempi, dall'ignoranza dei laici, dal privilegio della scienza, raccolta, quel pochissimo che ne avanzava, nelle persone del clero. Tornato il viver civile si andarono poi combattendo e restringendo con varia fortuna, e infine si estinsero a grado a grado in quasi tutto l'orbe cattolico. Ora chi ha fior di senno mi spieghi, di grazia, come possano chiamarsi parte di religione coteste costituzioni create evidentemente da mano d'uomo, sì mutabili e sì mutate. E mi dica altresì se il supposto, gittato arditamente che questa sia parte di religione, non involga un'accusa ingiuriosissima ai ministri di lei, i quali per sì gran tempo invocarono non i privilegi, ma la libertà, eppoi quelli ottenuti li lasciarono variamente svolgere e trasformare e perire infine in tutte le parti del cattolicesimo!

Io venni, o signori, da una città dove la religione è in grandissimo onore, e preti vi abbondano a dismisura (*Harità*), accolti e amati con ogni segno di riverenza. Ebbene, in quella mia patria piissima ed eminentemente cattolica non mi venne mai all'orecchio questa novella, o di asili dentro le chiese, o di curie, o di giudizi ecclesiastici volti al temporale. Qualche cosa ne avevo appreso nei libri, e li stimava storia antica, memorie di medio evo. Ora, stupendo a dirsi, mi tocca d'imparare che erano parte di religione. (*Nuova Harità*) Seguitemi, o signori, colà ai confini verso levante dell'imperio, ed ecco con sì lieve fatica, com'è il varcare di un rigagnolo, voi troverete sulla sponda di là essere concetto compiutamente cattolico l'uguaglianza dei preti e dei laici davanti la legge, e a quest'altra sponda vicina il medesimo concetto vi sarà detto scismatico, irreligioso, dannato, con quell'altro di peggio che i zelanti ci fanno suonare all'orecchio. (*Risa*) In verità vanno le fiamme al viso quando si fanno di tali confronti, e si è tentati di domandare se si reputino dunque per infinite e inesauribili la credulità e la pazienza dei popoli. (*Bene! Bravo!*)

Dunque rassicuriamoci; voi vedete che si può essere e si è cattolici senza accogliere coteste invenzioni umane attaccate estrinsecamente alla religione, e quanto è vero che nei paesi circostanti il cattolicesimo dura in tutta la sua purezza, abbenchè scevro e alleggerito da queste misere doti, tanto non può negarsi che durerà anche per noi, abbenchè ci accostiamo a condizioni somiglianti.

Non è più tempo che parte segga a destra e parte a sinistra del popolo cristiano. Disuguaglianza mette odio, nè sanno i

nostri avversari quanto nocciano i loro tenaci propositi, e quanto se ne debiliti quell'autorità di cui si fanno propugnatori. Noi collocando la religione alla sua sede divina la confessiamo inviolabile e immortale; essi mescolandola di interessi, di uffici e di cupidità terrene, non dirò che la spengano (chè uomo non può tanto), ma la travagliano e ne scemano il seguito, e ne offendono la maestà. (*Vivi segni di approvazione*)

Ma si insiste: poniamo che le vostre proposte siano utili e richieste dal bisogno dei tempi, ciò non vi liberava dal debito di sottoporle innanzi alla Corte pontificia e invocarne l'approvazione. Io prego, o signori, che su questo punto una logica severa non ci abbandoni. Parliamo francamente, o si vuol dire: trattate con Roma in modo che ogni cosa abbia a dipendere dal suo consenso, e che negando essa noi dobbiamo perpetuamente rassegnarci al suo negare; o si vuol dire che si abbia ad informarla dei nostri consigli per atto di mera cortesia. Il secondo può comportarsi e lodarsi, perchè modi ed uffici cortesi non guastano mai nulla. Ma il primo non veggo come possa farsi senza distruggere quel vero per cui combatliamo. Se a Roma appartenga il concedere, è necessario che anche le appartenga il negare; e si fa debito a noi e legge inevitabile di inclinarci al divieto.

Ora, se le trattative posassero su questa base e fossimo indi ridotti alla condizione di apparire chieditori rassegnati di cose di cui l'arbitrio è in noi stessi; se i capi del Governo potessero a questo segno obbiare la nostra autonomia, e i diritti e il decoro della nazione, io dichiaro, o signori, che li terrei per colpevoli di prevaricazione massima, e non dubiterei di nominarli apertamente nemici della patria e del Re. (*Bravo!*)

In una nota recente venuta da Roma ho visto affermarsi che nel 1848 non furono fatti se non discorsi inconchiusi, e che negli ultimi tempi non fu iniziata niuna trattativa formale. Ebbene, senz'altro chiedere, senza muovere dubbi in proposito, io ho accolta con giubilo quella dichiarazione e ne ho preso alto in me stesso. Non voglio cercare se e quanto sia vera, troppo giova di tenerla per vera, e io felicito il Governo se meditando una mutazione sì importante, non abbia cominciato da un procedimento illogico, da una stollissima inconseguenza. Se vogliamo essere padroni non bisogna atteggiarci da soggetti. Se intendiamo a difendere la volontà e il giudizio nostro non dobbiamo interrogare l'altrui. Chi cerca o prega patti, confessa che più o meno deve cedere, e che il suo diritto infermo o dubbio ha bisogno che alcuno lo sorregga ed aiuti. Tanto importa il trattare, a meno che, qual si diceva, non si trovasse modo di tenersi senza equivoco entro ai termini di mera cortesia.

Dunque senza più deviare apprendiamoci fermamente al principio di nazionale indipendenza e alle conseguenze che logicamente ne derivano. È cura, debito e diritto nostro il governo domestico dei nostri interessi, nè niuno può aver ragione qui di intromettersi. L'imperio è unico, esclusivo, geloso, le leggi spetta a noi di comporre, a noi di sapere quel che sia richiesto alle condizioni e ai bisogni sociali. Religione e coscienza siano inviolabili, non vi toccheremo certamente; ma pene, giudizi, processure, modi e condizioni di succedere e altri argomenti somiglianti sono fatti e cure terrene che tornano al dominio temporale, dal quale non si avrebbe dovuto pur mai separarle. I nostri padri ora tollerarono, ora permisero, e ora anche richiesero di partire con altri il loro dominio. E fu consiglio per quei tempi non iscevro forse d'utilità. Ora usciti di tutela, rivendichiamo a Cesare ciò che è di Cesare, e solleviamo il clero da cure che

tanto sono a noi di vergogna e d'impaccio quanto a lui stesso inonorate e gravose. *Nec tali auxilio, nec defensoribus istis tempus eget!*

Epperò ripigliamo, o trattative non si hanno da fare, o tutto al più, fisse innanzi le regole a cui vorremo attenerci, potrà venir discorso sui modi e sulle forme accidentali di attuazione. Qui può essere utile lo intendersi; ma sul principio non mai, per la ragione semplicissima che niun potere legislativo o giudiziario può esistere fuori dei termini e delle persone designate dallo Statuto.

Ora alcune parole io debbo ancora a una classe di persone buone e leali, ma sconfortate e tementi, alla classe degli opportunisti. Essi confessano che la legge nostra è piena di giustizia, e potrà, quando che sia, attuarsi, ma ora non essere venuto tempo; paventano risse, scompigli, discordie; paventano che si interrompa quell'armonia d'animi e di pensieri in cui sta, e hanno ragione, la salute della patria. Or bene, o signori, profeta per profeta, io oso vaticinare a vicenda che questi timori vanno ben lungi dal vero, e che le classi cittadine non che sdegnarsi o turbarsi, vi benediranno concordi di questa lungamente sospirata emancipazione. Ben si turberebbero e di ben'altra guisa se la vedessero negata, perchè tutto può imporsi ai popoli fuorchè la vergogna! Credete voi che il Piemonte non senta quanto sia grave questa tutela in cui si presume di tenerlo lui solo in mezzo a tutta Europa? Credete che non gli incresecano duramente queste reliquie di medio evo, mentre intanto d'ogni parte della Penisola è salutato lume, e capo e speranza delle libertà italiane? Tutti abbiamo letto le contumelie che ci furono lanciate dalla gazzetta ufficiale di un paese vicino. Erano ingiuste, la nazione non ha colpa. Essa da un pezzo intende e apprezza e grida sue ragioni, più paziente forse, ma non punto minore degli altri popoli. Ma ben comincierebbe ad aver colpa, se ora che è fatta arbitra dei suoi destini non gettasse da sé la soma inonorata che le fu imposta, e non si rilevasse fieramente al grado che le appartiene.

Che se i nemici nostri, dei quali abbiamo e dentro e fuori turba non piccola, si facessero sotto colore di religione aiutatori e ministri di turbolenza, io ricorderei allora quello che in'altra Camera e in altro tempo già dissi, cioè che i Governi denno scegliere tra essere forti o disprezzati, e ricordare ogni giorno a sé stessi che se non sappiano essere il primo sono inevitabilmente il secondo. (*Bravo!*) La libertà vive d'ordine e di riverenza alle leggi; e quanto più abbonda la libertà tanto conviene che si mantenga e si afferzi l'ordine, sussidio necessario e complemento di quella. Liberi si dall'un canto, e sicuri e rispettati i cittadini, ma sicura altresì e rispettata e magnanima l'autorità, come la legge di cui è l'espressione vivente, come la giustizia di cui formula e adempie i decreti. Sia noto in tempo, e si vegga per molti fatti ripetuti e concordi che non è dato ad alcuno di resistere, e le resistenze svaniranno. Ogni debolezza sarebbe delitto, delitto il cedere, delitto l'arretrarsi. Alla potestà che rivendichiamo di far leggi per ogni cosa che riguardi i nostri interessi domestici conviene che rispondano in pari grado la volontà e la potenza di farle da tutti ed in ogni tempo eseguire. I fatti precedano, gli accordi verranno appresso quando piacerà a Dio, e si potranno ottenere onorati. Così è avvenuto dappertutto. Vedete l'esempio di Francia, dopo sì immense mutazioni, la Corte pontificia, quanto a forme e linguaggio, ancora è al segno di due secoli fa. Ancora non fu perdonato alla libertà della Chiesa gallicana; non tace ancora la pretesa che si accettò colà il Concilio di Trento; le bolle papali vi arrivano accompagnate sempre da clausole d'ostilità,

cui bisogna neutralizzare ad ogni volta con clausole contrarie. Insomma i fatti camminano (perchè, chi impone la legge ai fatti?) e le formole durano immutate. Così avverrà anche per noi. Non ci turbiamo di formole, e seguiamo il nostro cammino con fronte alta e serena, senza guardare davanti o dietro di noi, se altri o ci avversi o ci segua.

Queste dottrine parranno a taluni o acri, o severe, ma comunque si voglia nominarle io reputo che siano le sole sufficienti per condurci a salute, e avviarea diritto corso e meta onorevole lo sbattuto naviglio della cosa pubblica. Ai nostri tempi non vi è salvezza fuori della logica e del vero. Deviare o transigere per mollezza è perdersi. Una sola via è aperta e possibile, quella che serba intatta i diritti imprescrittibili della nazione.

Che se intanto, da qualsiasi parte ci si facesse suonare alle orecchie una parola famosa, tanto impotente quanto abusata, noi risponderemo che la società è da Dio, o da Dio i diritti che la mantengono e la salvano; da Dio il precetto di onorarla e difenderla, e che gli amplessi di Dio non possono però mancare al cittadino che obbedendo a una celeste missione, si travaglia o nei consigli o nell'armi a difesa e decoro della patria. E aggiungeremo che presupposto un diritto irrepugnabile, evidente, siccome è quello di reggersi ciascun popolo a suo senno, non è sulla terra niuna autorità, la quale possa legittimamente o paralizzarne o turbarne l'esercizio. Senza ciò il diritto non esisterebbe più, e perderebbe quel carattere d'invulnerabilità che lo pone fuori e al disopra di tutte le umane offese.

Signori, il Piemonte traversò crisi ben più gravi che non sia o voglia credersi la presente. Ebbe assalto di amici stolti e di nemici potenti. Molte e varie sventure lo involsero, né apparve turbato, e serbò indomita la sua costanza. I deliri stessi onde si travaglia duramente un paese vicino si rompono appiè delle nostre Alpi, come i flutti del mare alla ripa onde Dio li ricinse; tanto ancora qui vige di civile prudenza e di senno, e qui pur dura (ciò che è omai raro nel mondo) una immagine divinamente bella di libertà e di principato, congiunti insieme di fede non mutevole, e in uno stesso concetto, in un amore medesimo maravigliosamente inclinati e concordi. Si direbbe che la Provvidenza costituì questa nobile parte d'Italia a sgomento dei tiranni e a segno infallibile di redenzione futura: *Virtutem videant, intabescantque relicta!* Ora spetta a noi di procurare che questo popolo generoso e leale abbia leggi non difformi dalla sua dignità.

E tale sarà la presente, la quale inizia in sostanza una era nuova, e ci dà, non so come, gli orgogli e le gioie inestimabili di un popolo potente di senno e di libertà. Io voterò dunque con intimo convincimento e profonda esultanza per la legge che ci venne ora proposta. (*Vivissimè signi d'approvazione*)

PRESIDENTE. La parola è al senatore D'Arvillars.

D'ARVILLARS. Messieurs les sénateurs, depuis l'adoption par la Chambre des députés de la loi sur le for et les immunités ecclésiastiques, une nouvelle note ayant été adressée par le souverain Pontife à notre Gouvernement, nous ne nous trouvons plus dans les mêmes circonstances, il n'y a pas de doute à cet égard, et de nouvelles considérations doivent diriger notre conduite.

Je pense, messieurs, que, sans crainte de blesser la dignité de l'Etat, et en nous conformant, au contraire, aux usages et aux convenances généralement adoptés dans toute relation internationale, nous devons suspendre la discussion de la loi, répondre, avant tout, à la note précitée, et at-

tendre le résultat que pourra avoir cette réponse. (*Mormorio prolungato*)

Passer outre, sans aucune inquiétude, sans aucun égard pour le chef suprême de l'Eglise, ne pas tenir compte de sa protestation officielle, ne serait-ce point manquer de la manière la plus grave, la plus offensante à la dignité de sa position souveraine? Ne serait-ce pas renier les sentiments de respect, de déférence qu'il doit nous inspirer, et que, comme catholiques, nous devons lui professer?

J'insiste donc sur mon avis suspensif, d'abord comme chrétien, comme vieux soldat, qui, sauf un accord préalable, ne pourra jamais, et sous aucun prétexte, admettre la violation d'un traité ou Concordat, quel soit-il, car dans l'un comme dans l'autre, la bonne foi, la loyauté, la parole des parties contractantes se trouvent également et solennellement engagés.

Si l'on pouvait supposer qu'il fût facultatif aux Gouvernements de se départir entre eux de la justice d'un tel principe, la création de tribunaux appelés à faire respecter la fidélité des engagements contractés entre particuliers ne deviendrait-elle pas un non sens le plus évident?

Enfin, comme sénateur du royaume, je dois en outre déclarer avoir la plus intime conviction que la sanction immédiate de la loi, sans la conclusion préalable d'un nouveau Concordat, aurait inévitablement les conséquences les plus funestes. (*Harità e segni di disapprovazione*) Nous verrions, et déjà l'évidence le prouve, les opinions se subdiviser toujours davantage, la discorde pénétrer même dans le sein des familles, les consciences s'alarmer, les passions s'exaspérer, et peut-être enfin le schisme se déclarer; et ce désordre, messieurs, dans un moment où l'Europe frémissante sous le poids des armures, fait pressentir l'approche des événements les plus graves, des plus terribles commotions!

Jetons plutôt les yeux sur ce qui se passe autour de nous, et prenons conseil des événements du jour.

La France, à la vue des maux qui la menacent, bien loin de céder à l'entraînement des idées novatrices, prend les mesures les plus énergiques pour comprimer leur funeste influence et assurer par là l'ordre, la tranquillité publique et le maintien de ses institutions gouvernementales.

L'Angleterre elle-même, effrayée de l'avenir, s'arrête dans le progrès, refuse les lois les plus libérales, les plus opportunes, en apparence, il est vrai, et proclame du haut de la tribune parlementaire qu'il ne faut pas faire trop, ne pas aller trop loin sans mûr examen (1).

Nous croirions-nous plus forts, ou plus clairvoyants?

Ainsi donc, messieurs, dans la position difficile où nous nous trouvons placés, imitant la sagesse et la prudence de ces Gouvernements, évitons toute précipitation dans nos actes, et souvenons-nous que toujours, dans l'histoire, marchent ensemble deux choses: qu'un homme s'ouvre une voie d'injustice, il s'ouvre en même temps une voie de perdition, dans laquelle, à une distance marquée, la première route d'égarement vient infailliblement tomber...

C'est ainsi que l'on voit marcher à la fois et Dieu et l'homme!... (*Lungo mormorio*)

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sclopis.

SCLOPIS. (*Movimento d'attenzione*) Signori, dopo tanta ampiezza di ragionamenti, dopo tanto conflitto d'idee, parte espressa con dignitosa calma, parte esternate con generoso ardore, io mi perirei giustamente di prendere la parola,

(1) Lord John Russell, séances des communes (fin de février), sur la réforme de la loi électorale et le scrutin secret.

poichè certo di rubarvi momenti preziosi, non lo sono punto di poter addurre alcunchè in questa discussione che riferire si possa ad idee nuove o che fornir voglia qualche a voi gradito espediente.

Però mi è forza di parlare come conseguenza di un atto della mia vita politica, di un atto di cui non ricuso la responsabilità anche adesso, perchè io tengo per fermo che la responsabilità di un ministro non si circoscrive nel breve perimetro della sua gestione dei pubblici affari, ma si estende per tutto il corso della sua vita.

Signori senatori! Il desiderio di ricondurre ad una norma eguale le varie giurisdizioni che andavano per vie diverse, è antico nel nostro paese. Tra quanti hanno concepito un voto dettato dall'esperienza ed esternato tal desiderio, non dal potere laicale, tal desiderio venne spesso volte espresso dai chierici.

Quando si compilò il Codice civile furono richiesti i magistrati supremi ad esporre le loro consultazioni in proposito. Il Senato di Genova nell'anno 1836 (mi è grato di rendere questa solenne testimonianza) espose allora vedute che, mi duole all'anima, non furono secondate. Ecco come parlava il Senato:

« Il Senato non terminerà le sue osservazioni senza esternare il desiderio, non solo che questo titolo del *matrimonio* sia modificato secondo le vedute che si sono sopra manifestate, ma ancora affinchè tutta la materia della giurisdizione dirimpetto all'autorità ecclesiastica sia regolata in un modo più consentaneo al buon ordine sociale. La storia del diritto piemontese offre una bella prova di quella sapienza colla quale i principi di Savoia, nei secoli passati, a seconda della diversa condizione dei tempi, seppero introdurre i buoni principii legislativi, quei principii dai quali dipende il benessere dei popoli; nè si vedrebbe un motivo per cui in questo momento non si seguitasse l'esempio di quei sovrani, i quali non hanno creduto di mancare menomamente ai principii religiosissimi che professavano con ridurre l'autorità ecclesiastica a ciò che è puramente spirituale.

« Pubblicare una legislazione nuova che in questa parte sia fondata sopra principii diversi, sarebbe eccitare troppo verso di noi l'attenzione delle nazioni straniere, le quali rimarrebbero sorprese di vederci così discosti da quella meta cui esse prima d'ora sono giunte. »

Il Senato non manifestare questi sensi ha compiuto al suo dovere. Le circostanze dei tempi non consentirono che fosse secondato quel voto che allora probabilmente con assai minore difficoltà che or si presenti, sarebbe potuto adempire.

Non cessò però di esistere quel desiderio intimo di vedere l'uniformità introdotta in quella parte della giurisdizione; appena erasi pubblicata al tempo delle riforme la legge sopra l'ordinamento comunale nel quale si escludevano dal partecipare nei Consigli comunali coloro che seguissero foro diverso, noi vedemmo petizioni, credo firmate da pressochè sei mila ecclesiastici per la maggior parte anche estranei alla diocesi di Torino, i quali domandavano d'essere ammessi a godere del beneficio statutale, e dichiaravano che per quanto a loro spettava erano disposti a rinunciare al privilegio clericale onde conseguire il diritto comune di cittadinanza. Venne quindi lo Statuto: già si è detto abbastanza quali sono le disposizioni rinchiuse in quell'atto fondamentale, per cui una rianimazione di vita si è aperta per noi.

Appena emanato lo Statuto, tutti si avvidero che conveniva estendere la conseguenza anche all'ordinamento dei giudizi ecclesiastici. Quando io fui chiamato nei Consigli del Re, credetti dover mio di proporre quella via di convenzione

giusta ed equa che prima mi si appresentava. Io divisai di proporre un concordato alla Corte di Roma. Credetti che quella fosse la più conveniente, la più conciliativa misura che allora si potesse adottare. E siccome io giustamente sempre diffidai e diffido dei mezzi miei soli, volli essere soccorso in quella gravissima emergenza dai lumi d'illustri magistrati, i quali io riputava particolarmente versati in questa materia. Benevoli essi aderirono al mio voto, e mi è dolce il nominare tra essi due de' miei degnissimi colleghi, l'illustre nostro presidente ed il degnissimo senatore Stara.

Fu combinato da noi un progetto di concordato il quale comprendeva in una sugosa brevità tutte le disposizioni necessarie per far cessare la discrepanza del foro. Esso portava l'impronta di quella riverente e convenientissima deferenza che da noi si voleva usare al capo supremo della Chiesa. Compiuto il progetto, io feci un memorandum il quale potesse servire non che di sposizione dei motivi, anche di guida al nostro ministro a Roma, il quale sarebbe stato incaricato di dirigerne queste trattative. Io esponeva, col concorso anche della dottrina de' miei colleghi, il fondamento delle mutazioni che riputava necessarie; io invitava la Santa Sede a voler concorrere con noi in quest'atto eminentemente religioso e sociale; poi io avvertiva che tanto più mi pareva si dovesse prendere in pronta considerazione questa gravissima materia, in quanto che vivendo noi in un Governo costituzionale sincero, facilmente sarebbe potuto venire occasione che l'iniziativa parlamentare si esercitasse anche su questo oggetto. Fu mandato il progetto di concordato a Roma insieme colla unita memoria.

Da Roma ebbi riscontro che era stato ricevuto dal nostro ministro e che si preparavano le trattative; dappoi si sciolse il Ministero di cui io faceva parte, nè ebbi più mai contezza di quello che siasi operato in seguito se non dalle voci sparse e dalle informative che con grande riserva ne diede l'attuale guardasigilli in pubblica seduta. Questa è l'esposizione di ciò che per me si fece, e credo di aver agito come si conveniva a tenore delle circostanze, per la gravità dell'affare. Io credo di non aver per nulla menomato l'autorità del sovrano e di aver serbato quel giusto riguardo che sarebbe stato, come diceva dianzi, conciliativo. Non credo di aver menomata l'autorità del sovrano, perchè nei termini in cui stava concepito il concordato era piuttosto una ricognizione di bisogni e di diritti che non una concessione di meri favori; tuttavia mi sarebbe stato di grande consolazione, lo dico, l'aver potuto veder condotte a termine quelle trattative e l'aver potuto presentare alla nazione un fatto dirò di ricognizione, di dichiarazione per cui le due potestà fossero unite in quell'intimo accordo in cui debbono essere per il bene della Chiesa e per la sicurezza della libertà.

Posta questa esatta relazione di quanto per me si fece, io verrò a toccare alcun che delle cose che si sono dette in questa discussione, non già, come accennai, che io mi attenti di dir cose nuove, neppure che io voglia, nè possa proporvi espediente di sorta, solo mi farò a toccare un punto il quale mi parve poter fare e fece realmente sopra di me una certa impressione. E quindi mi rivolgerò sulle parole che furono ieri proferite in quest'adunanza da un nostro illustre collega, da un prelato che risplende per la triplice lode della santità della vita, della dignità del sacerdozio e dell'illustrazione della scienza, monsignor Billel, ci ha detto ieri con molta e giusta moderazione che il clero non teneva più che assai debolmente alla conservazione di quelle immunità che ora si tratta di abolire. Io non mi aspettava di meno da uomo di tanta scienza, da uomo di santità di vita, da uomo provato

ne' pubblici negozi. Egli per altro fece allusione a certi ordinamenti canonici contro i quali verrebbe forse a rompere la nostra risoluzione. Cattolico per convinzione e per fede io mi arresterei davanti a qualunque impedimento veramente religioso si frapponesse alla mia deliberazione.

Ma debbo osservare che non credo esistere queste disposizioni che veramente valgano ad impedire risolutamente la deliberazione che siamo per prendere. Anzi, se ben mi ricordo, la storia del Concilio di Trento ci fornisce un esempio che è molto applicabile alla questione attuale. Quando sullo scorcio del Concilio di Trento i Padri volevano comporre quello che essi chiamavano *ristorazione di principii sulle immunità*, distesero dodici articoli, i quali furono dibattuti in congregazione. I ministri dei principii che pur intervenivano nel Concilio, fra i quali il presidente Ferrier ed il conte di Luna, non si rimasero dal fare quelle giuste rimostranze che loro pareva.

Allora i Padri del Concilio si avvidero che più prudente era il non entrare in questa materia decisamente, ed anzi, per valermi delle parole dell'illustre storico cardinale Pallavicino: « I fulmini della precedente scrittura si mutarono in ammonizione generale e paterna. » Che più? Quando si dovette venire alla conclusione, si mandò al papa Pio IV, ed egli rimandò un progetto di decreto tal quale si legge negli atti attuali del Concilio. « Piacque assai (scrive lo stesso cardinale Pallavicino) ai Padri del Concilio una forma di decreto mandato dal Pontefice, nella quale semplicemente si rinnovavano (riguardo agli atti dei principii) le ordinazioni dei sinodi e canoni antichi ed usavansi le paterne ammonizioni in cambio degli odiosi anatemi » (Lib. 24, cap. 2). Questa è la storia del Concilio di Trento. Io credo che di là non si possa muovere per un cattolico verun dubbio, che queste materie d'immunità, che di sua natura non vanno sicuramente al di là della cerchia del temporale dominio, possano indursi a tale da confonderle colla religione. Sono materie disciplinari, sono materie di congruenza che variano col variar dei tempi: erano utili, possono divenir meno utili; dico di più, possono divenire impossibili; e qui su questa parola *impossibile* mi fermo un istante, perchè sarebbe opera perduta il voler oggi rintracciare tutte quelle dottrine variamente combattute sul terreno contrastato dall'autorità del sacerdozio e dell'impero e dei vicendevoli loro rapporti.

Credo anche fuor di proposito ed oso dire alquanto pericoloso il far risalire la risoluzione della questione che ci occupa a certe considerazioni di ordine talmente generale che potrebbero facilmente, col variar dell'applicazione, variar grandemente di valore. Io pongo in base soltanto che coll'introdursi fra noi dello Statuto si operò una trasformazione compiuta del nostro ordine sociale. Non ripeterò le parole curiali ed argute del nostro collega, l'onorevole senatore Gioia, che è un' *credita accettata con beneficio di legge e d'inventario*, ma starò sulle cause per cui si preparano queste trasformazioni.

Signori, uno Statuto non è meramente un atto di volontà, una donazione accidentale che si faccia o che si riceva: no, signori; uno Statuto è un prodotto di cose lungamente elaborate, di abitudini invalse, di un certo spirito che cresce e si dilata: che *crescit occulto velut arbor aevum*. È un prodotto di operazioni latenti, ma efficacissime, che quando appaiono nel loro risultato hanno già modificato le condizioni sociali.

Quando tale evoluzione è compiuta, il formolato di questi bisogni, il formolato di queste abitudini si chiama Statuto; altrimenti lo Statuto sarebbe non che una lettera fuggitiva,

una lettera morta, che non entrerebbe negli animi, nelle costumanze degli uomini; non sarebbe vera legge al bisogno.

Dato dunque che lo Statuto sia una trasformazione, un'operazione, un'evoluzione, se vogliam dire, di quei movimenti sociali per cui il nostro corpo politico ha ricevuto un organismo diverso, convien vedere se tutte le parti le quali si possono accattare in questo organismo, combini perfettamente colla sua natura. Ora, o signori, chi è di voi che non dica, che secondo le nostre abitudini, che secondo i bisogni attuali, che secondo la lettera dello Statuto, l'uguaglianza sia la vita, il privilegio sia la morte? (*Bravo! Bene!*)

È regola comune, dalla quale non si può discordare a meno di rinnegare il principio sostanziale, assoluto dell'odierno nostro stato politico. Se dunque l'uguaglianza è la vita, se il privilegio è la morte, com'è possibile che nella materia temporale, quando si tratta non solamente d'interessi di chierici tra loro, ma d'interessi di chierici misti con laici, com'è possibile, io domando, che si serbi altra norma che lo Statuto? Lo Statuto è un prodotto di forza maggiore, e, dirò, appunto perchè tal prodotto opera in noi, ciò che la forza maggiore opera su tutti gli atti, vale a dire, gli infirma per quelle parti in cui noi non possiamo più mantenerli. Come dunque si potrebbe dire attualmente che le regole dianzi tenute prevalgono a questi di? Ma sarebbe lo stesso che dire come un accidente della nostra esistenza politica anteriore possa operare il nostro suicidio politico. Secondo la regola di diritto: *Res incidunt in eum casum a quo incipere non poterat*.

Dunque noi non possiamo essere tenuti a prestare un dovere, ad osservare uno stabilimento anteriore, quando questo stabilimento ripugna all'indole intima della nostra esistenza sociale. I chierici partecipano di tutti i nostri diritti, essi sono ammessi in tutti i nostri Consigli, essi hanno il pieno esercizio di tutte le facoltà politiche.

Io rispetto grandemente, io dico schiettamente, rispetto grandemente quell'opposizione che i vescovi credono di dover fare; essa è consentanea alla condizione in che i medesimi si trovano; ma essa non sarà tale, spero, da togliere ai medesimi, quando lo vogliano, il desiderio di concorrere anche dal loro canto nel far cessare quelle asperità che col tratto successivo introdurre si potrebbero per questa legge nella nostra convivenza sociale. Io me ne appello al buon senso, me ne appello alla più semplice e schietta idea d'ordinamento civile, e poi lascio che gli altri giudichino di quanto sia da fare. Come vedete, o signori, io non ho parlato che colle regole del buon senso, e mi pare che la regola del buon senso debba primeggiare ad ogni altro modo. Io desidero grandemente che, posta l'assoluta separazione di quello che è di dominio di cose temporali, il Governo assicuri alla Chiesa, alla religione la maggiore estensione di autorità possibile secondo le proprie ragioni. Io lo desidero, non solamente come dovere di coscienza, ma lo desidero come dovere politico. Io credo che religione e libertà onesta siano due alleate naturali e due alleate perpetue; io credo che data questa separazione, il clero insistendo nei veri, nei naturali diritti, nella vera sua sfera d'azione, acquisterà maggior forza. La libertà non è altro che una grande espansione di forze morali. (*Bene!*)

Una grande espansione di forze non può essere diretta al bene, fuorchè con un freno morale; questo freno lo troviamo nella religione, ed è quindi necessario che scompaiano quelle differenze per cui l'esistenza del chiericato trovasi in qualche contraddizione coll'esistenza della nostra vita politica. Allorquando veramente la posizione del chiericato sarà fatta assolutamente estranea a tutto ciò che sapeva di privilegio, allora l'influenza benefica del clero potrà esercitarsi

egregiamente anche a pro del Governo; gli ecclesiastici diventeranno, secondo la bella espressione di Pitt, *le anella che congiungono il popolo al Governo*, dico ad un Governo giusto e religioso.

Io aspiro a questa composizione di cose, io vi aspiro perchè la credo indispensabile; io vi aspiro perchè credo che nella condizione attuale dello stato in cui siamo dopo l'avvicinarsi di agitazioni che sorsero da poco tempo sia per essere di somma utilità.

Io non giustifico questo spirito di parti, io bramerei che tutte le leggi si facessero nella maggior calma; io lascio a chi spetta la responsabilità delle agitazioni, ma quando l'agitazione esiste bisogna tranquillarla secondo le esigenze del tempo. Crederei di esporre il clero a gravi inconvenienti, di esporre lo Stato a certi impulsi e repulse che si debbono, per quanto è possibile, evitare, se nello stato attuale delle cose non si facesse un provvedimento per cui cessasse assolutamente quest'agitazione. Con ciò noi verremo forse a quell'ultimo e desiderabilissimo risultato, di aprire le tre più larghe sorgenti di ogni umana felicità, che sono la religione, la libertà, la pace. (*Applausi*)

MORENO. Non sarò indiscreto abusando della sofferenza del Senato nell'esposizione del mio sentimento in ordine alla legge che ci viene proposta.*

La materia già si trova così luminosamente svolta, che il volerne ulteriormente discorrere sarebbe ripetere a ristucco il già detto; mi restringerò quindi a toccare il punto principale su cui si aggira la questione che si agita.

La maggioranza della vostra Commissione, dopo aver col corredo di molta scienza e lucidezza d'idee per mezzo del dottissimo suo relatore enunziati principii che ella crede giusti, perchè appoggiati li reputa ai diritti inalienabili di sovranità, vi propone in maniera assoluta l'adozione della legge e rigetta ogni ulteriore insinuazione che muovere possa a procurarsi il consenso e l'accordo della Santa Sede; eppure tutti sanno che le pontificie leggi relative alle immunità ed al foro ecclesiastico subirono fra noi di tempo in tempo da più d'un secolo tali mutazioni e restrizioni che, a dire della Commissione medesima, ben poco rimane a rivendicarsi; ma tutti sanno altresì che tali restrizioni sempre furono fatte col consenso della Sede pontificia.

Grave e lunga fu dapprima la lotta sostenuta dai Reali di Savoia con quella suprema Sede, sostenuta con tutta dignità, fermezza e costanza, che alla perfine nel 1727 venne sanzionato il celebre concordato, il quale ebbe somma lode presso le varie Corti d'Europa che diligentemente ne ricercarono la comunicazione, e la maniera tutta della inveterata e così felicemente riuscita trattativa: dico così *felicemente*, ed a spiegazione del mio pensiero vi prego, onorevoli senatori, di considerare quell'epoca ben diversa da quella in cui viviamo.

Dopo tanta vivissima discussione si venne a' patti, si stipulò un concordato, e chi mai sognò che stipulandolo abbia voluto Vittorio Amedeo II rinunziare al alcun diritto di sua sovranità? Segnò egli un trattato come lo farebbe qualunque principe sovrano con qualunque altra potenza.

Ora qual è il sovrano che stipulando un trattato creda rinunziare alla sua sovranità quando questa non forma oggetto del trattato stesso? Venendo ai patti e convenzioni egli cede l'esercizio di sua sovranità relativamente a questo o quell'altro articolo che fu l'oggetto della convenzione, come lo cede l'altra parte con cui si convenne; entrambi quindi trovansi vincolati, ed egli è da questi vincoli che nascono i vantaggiosissimi diritti internazionali per cui si tronca l'isolamento de' popoli e delle nazioni che a vicenda si comunicano

e si vantaggiano: *Tot sunt paces, dice Cocceio, quot sunt pacta.*

Non ignoro quanto si dice, cioè che nulla aveva la Santa Sede da cedere. E qui mi richiamo, o senatori, a quanto fu esposto dal dotto relatore. Egli con molta delicatezza toccò al principio da cui in qualche maniera sembra discendere l'esercizio del foro ecclesiastico.

I primi pastori della Chiesa e sino il principe degli apostoli, san Paolo, si mostrarono solleciti di distogliere i fedeli dal ricorrere ai tribunali de' pagani per farvi decidere le loro controversie pecuniarie: si offerivano dessi arbitri pacieri, amichevoli conciliatori; quindi non è meraviglia che tratti i pagani stessi dalla santità, dall'imparzialità ed intemerata giustizia di quei primi e santi pastori della Chiesa, ricorressero anch'essi di buon grado e volontariamente ai loro arbitramenti: non è meraviglia che successivamente la Chiesa ricordando il rimprovero che il principe degli Apostoli moveva ai primi fedeli dall'udire che facevano i tribunali pagani, volesse almeno che i sacerdoti e chierici avessero un loro tribunale speciale in cui fossero eglino e le loro cause giudicate.

Vi furono abusi, vi fu invasione di potere; gl'imperatori ebbero più o meno a frenarli: così procedono sempre le cose di quaggiù; ma non è men vero che la Chiesa ebbe anche imperatori favorevoli, che da secoli fece leggi a direzione del foro ecclesiastico, e che il re Vittorio Amedeo ebbe ad affrontare l'osservanza di queste leggi stesse che avevano nello Stato antico vigore.

Ne affrontò l'osservanza e venne a patti: stipulò un concordato. Si dirà: vi fu lesione de' diritti della sovranità. Io dico di no; vi fu un contratto per cui si cedette il temporario esercizio di sovranità in determinati articoli, con che l'altra parte cessasse anch'ella dall'esercizio di leggi antiche, esercizio di cui si trovava da secoli in possesso. E chi avrebbe osato proporre cosa men degna della sovranità a principe così geloso dell'indipendenza de' suoi Stati e della sua Corona? Neppure la forza avrebbe potuto dominare tanta fierezza, neppure la sventura avrebbe potuto abbattere l'animo di lui, che malgrado l'ostile militare occupazione dell'intero suo Stato, malgrado la furibonda tempesta che lo minacciava, lo stringeva, lo premeva, mai non volle (badate, o senatori), mai non volle cessate le sue trattative con Roma, e profugo sino dalla sua capitale, senza pecunia, senza soldatesca, svignandosela di paese in paese con un piccolo drappello di fidi suoi, scriveva lettere, dettava istruzioni a chi tuttora lo rappresentava nella città del mondo cattolico.

E qui giustizia ed imparzialità domandano che si dica, ad onore del vero, che Roma mai non s'avvisò di trarre partito da tanta infelicità di Vittorio Amedeo II; che anzi per mezzo de' suoi nunzi si faceva benevola mediatrice e paciera coi nemici di lui. Onore alla sventura, onore a chi la rispetta, onore a chi imprende e cerca alleviarla!

Ciò non impediva poi che nell'importantissimi affari di Sicilia, che voi tutti conoscete, e nei quali altro grandissimo dissidio sorgeva tra Vittorio Amedeo e la Corte romana, non sostenesse egli con eguale fermezza ed indipendenza i suoi intaccati diritti, come nuovo re di quell'isola feracissima.

Discorro innanzi ad un nostro collega che possiede certamente preziosi documenti ad illustrare tuttora quei fatti a gloria anche dell'avolo suo, vicerè di Sicilia, conte Maffei, che così saviamente, così coraggiosamente seppe sostenere ed eseguire gli ordini del suo sovrano a fronte della Corte romana.

Ora, egli è quel Vittorio Amedeo stesso che ratificò il con-

cordato del 1727; egli che rivendicò con esso la sua piena sovranità sulle terre d'Asti e di San Benigno; che rafferma il diritto di nomina ai vescovati, alle abazie, ai benefici che si dicono concistoriali; egli che sin d'allora restrinse l'esercizio del foro ecclesiastico e delle immunità; egli che regolò la maniera di procedere nelle cause beneficarie: egli tutto ciò aveva a fare e lo fece per mezzo di quell'allora difficilissimo concordato.

Ed in ciò egli che aveva valore in campo, sapienza nel Gabinetto; egli, dico, ebbe in tutto ciò a consiglieri sapientissimi, avveduti, energici magistrali, che colla voce e colla penna sapevano, e seppero a fianco del principe difendere i diritti della sovranità, di cui sapevano certamente i confini e l'inviolabilità, quando si trattò di consigliare e di sostenere il tanto combattuto concordato.

L'onorevole senatore Gioja citò il breve di Clemente XII che ricusava di riconoscere il concordato fatto con Benedetto XIII, suo immediato antecessore; egli citò una lettera assai energica del re Carlo III, ma poteva anche citare le severe ragioni date al ministro residente a Roma; cosicchè si continuò senza più il compimento del concordato fatto dal re Vittorio Amedeo.

E si dirà ancora che vi fu debolezza? Come, debolezza nel re Vittorio Amedeo? Debolezza nel gran cancelliere conte Degubernatis, che due volte fu inviato a Roma per le caldissime vertenze appunto che ardevano con quella Corte, e che lasciò tali scritti e documenti che serviranno mai sempre ad illustrare ogni qualunque materia ecclesiastica, e che fu il vero creatore, direi, del concordato del 1727; debolezza nell'acutissimo, pontificatissimo marchese d'Ormea, che vi appose l'ultima mano, e diede quasi il sigillo?

No, non vi fu debolezza, non vi fu troppa condiscendenza; vi fu coscienzioso rispetto all'esercizio di antiche ed inveterate leggi; vi furono opportuni riguardi al supremo Pontefice della Chiesa, e se lo volete, direi anche che vi fu destrezza politica: epperò vi pregava poc'anzi, onorevoli senatori, di richiamarvi col pensiero all'epoca in cui venne concluso e ratificato il concordato del 1727.

Parlo qui dinanzi a magistrati che più di me sanno queste cose tutte ed ammirano tuttora l'allezsa d'ingegno, la somma dottrina e la illuminata devozione al principe ed allo Stato di quegli illustri campioni e luminari della magistratura.

Se non che non cessarono gli abusi; ebbene vi furono altri concordati a correggerli; ma continuano tuttora; ebbene correggeteli: ma vi sono gli articoli 24 e 68 dello Statuto, vi sono le circostanze imperiose de' tempi che domandano l'intera abolizione delle immunità e del foro ecclesiastico; ebbene, accoglietevi alla comandata misura governativa.

Forse, nell'attualità che ci stringe, anche il re Vittorio Amedeo: il re vorrebbe quest'intera abolizione, ma acorto ed avveduto quale egli era, la vorrebbe di buon accordo, e col consenso della Santa Sede.

La vostra Commissione stessa, ripeto, vi dice che pochissimo rimane a rivendicare; ebbene facciamo ancora d'accordo questo breve passo, facciamolo con generosità e larghezza di animo, strappiamolo dalle mani de' nostri nemici la fiaccola della discordia, essi non cessarono dall'agitarsi a danno tutto di questo già troppo misero e bersagliato regno; armiamoci accorti e cauti di quella forza morale che viva e benefica discende dal buon accordo tra i due poteri, di quella forza, dico, che, vogliasi o non vogliasi, sta nel cuore dei popoli, delle nazioni, perchè amica suprema dell'ordine, e che alla perfine sorgerà a calmare le ire, le discordie, le improntitudini e le esagerazioni: ella sola può fare ciò che mai la forza ma-

teriale non arriverà ad ottenere con sicurezza stabile e ferma.

E vorrete, onorevoli senatori, che di voi si dica ciò che del Senato romano con amaro sarcasmo già disse l'oratore di Roma: *Leges Liviae uno versiculo Senatus sublata sunt.*

Vorrete voi che si dica: *Uno versiculo abolite* leggi ecclesiastiche vigenti da secoli, rispettate dai nostri sovrani, rispettate sin qui dalla dotta e franca magistratura, leggi riconosciute e consacrate, direi, con molti concordati stipulati colla Santa Sede; le abolirete voi, uno versiculo, senso il consenso della Santa Sede, che già tanto restringevale ad istanza appunto della civile autorità? Ciò abbandonato, onorevoli senatori, alla vostra religione e saviezza.

Se non che, si dice, egli è inutile lo sperare di ottenere questo buon accordo e consenso. Io rispetto il segreto; ma permettetemi che non disperai; anch'io fui mandato a Roma per oggetto certamente poco gradito: non mi lasciai sgomentare alle prime fredde accoglienze, insistetti, e vi riuscii.

E qui a voi per ultimo mi rivolgo, signor ministro per gli affari ecclesiastici, a voi che per dottrina, per prudenza e per ispirito di conciliazione ho sempre ammirato, dirò (permettetemi, o senatori, che lo dica con l'espansione del cuore): ripartite per Roma (*Haritá*), per cortesia o sotto altro aspetto, nè la dignità del paese, nè la vostra ne verranno meno: due volte fu a Roma il conte Degubernatis; replicate volte vi fu il marchese d'Ormea, illustri e rinomati vostri antecessori nell'alta magistratura: nè essi, nè il re, nè il paese tutto crederettero che in tali rinnovate ambasciate si mancasse alla propria dignità e decoro; la diplomazia ha i suoi scogli che non si superano a prima giunta, voi fatto siete per evitarli e vincerti.

Le circostanze sono ben cangiate da quelle in cui ritrovaste il Sommo Pontefice; rivedete quel Pontefice, che fu un giorno l'ammirazione e la fiducia del mondo, rivedetelo, e sarete sicuro che ne ritornerete pieno l'animo di consolazione per voi, per noi e per quella di tutto lo Stato.

PRESENTE. La parola è al senatore Maestri.

MAESTRI. Signori senatori, quantunque volte io preai a parlare in quest'aula, l'obbietto solo che mi stava dinanzi era il bene dello Stato. Oggi mi trovo in mezzo a due grandi interessi, quello della nazione e quello della Chiesa. Benchè nel mio animo si presentino congiunti, siccome quelli che abbracciano tutto l'uomo e concorrono insieme al suo temporale ed eterno benessere, tuttavia sono distinti per l'indole loro, per mezzi e per fine; poichè l'uno tutto fisico riguarda alla vita presente, l'altro tutto morale alla vita futura.

Il dogma è lo Statuto della Chiesa, lo Statuto è il dogma dello Stato. Io cattolico e cittadino ho giurato quello e questo. Se io temessi di violare o l'uno o l'altro, mi asterrai dal porre il voto nell'urna, poichè i giuramenti sono sacri.

Ora, questa violazione mi pare impossibile ove si stabilisca la linea che separa il temporale dallo spirituale, il civile dal religioso, l'umano dal divino. Io prendo l'ispirazione e la guida dalle sacre pagine e dalla dottrina di un estimo prelato che scrisse or sono pochi anni della podestà della Chiesa e del principato, lontano però da ogni influenza.

Egli pone un principio che è consentito da tutti i migliori pubblicisti e dagli sacri scrittori: *L'indipendenza e sovranità della Chiesa e l'indipendenza e sovranità dello Stato.* Alla relazione che nasce da questo principio ne aggiunga un'altra come necessaria a produrre la prosperità della nazione, cioè la *mutua amicitia.*

Le due autorità spirituale e temporale sono coordinate,

non subordinate l'una all'altra, giacchè allora cesserebbe la loro autonomia, carattere essenziale alla loro natura sovrana.

« Gli Stati, ei dice, non riguardano gli uomini che nei loro rapporti terreni, mentre la Chiesa operando di preferenza nel loro interno abbraccia tutto quanto l'uomo e la vita intera, cominciando dalla nascita e indirizzandolo per tutta l'eternità. E la volontà del Signore compiesi non ostante che gli Stati posseggano solo la potenza fisica, ossia il braccio militare, mentre che la Chiesa non può disporre che del potere morale. Dal che il nostro sguardo può scoprire la grande differenza che passa tra la Chiesa e lo Stato. Ma questa azione reciproca, per volere di Dio, non può aversi che in una maniera amica; però le relazioni che passano tra la Chiesa e lo Stato non possono sussistere in altra guisa che in una mutua amicizia. »

Partendo adunque dalla prima massima, io dico che il Divino legislatore ha fondata la sua Chiesa, e le ha data un'autorità sovrana, indipendente, che non ha limite nel tempo, non ha limite nello spazio che ai confini del mondo. Ma ella è circoscritta nella sua sfera d'azione, la quale è tutta morale e santa, e non ha nulla di profano o di materiale.

Ora la legislazione dello Stato, i tribunali civili e criminali, le sociali transazioni, i reati e le pene sono tutte cose che escono dalla sfera della forza morale. Esse appartengono alla potestà dello Stato, il quale ha per attributi essenziali alla sua natura i tre supremi poteri legislativo, esecutivo, giudiziario.

Ciò che costituisce l'essenza delle cose non può separarsi da esse senza distruggerle. Così ciò che costituisce l'essenza della sovranità spirituale o temporale non può scindersi, poichè la sovranità cesserebbe di essere. Quindi gli essenziali poteri non si possono che delegare, alienare non mai.

Nei concordati le podestà contraenti non alienano nulla che appartenga alla loro essenza, solo contemplan le materie miste e non fanno, direi, che riconoscere le rispettive attribuzioni, la linea, i confini delle loro competenze, al fine di evitare i dissidii e conservare la mutua amicizia.

Se qualche articolo tocca ciò che deriva dall'essenza della sovranità, non può essere che concessione, poichè l'alienazione di parte della sovranità la distruggerebbe, ed è perciò inalienabile e imprescrittibile.

Ciò posto, egli è chiaro che la giurisdizione che risulta dalla convenzione del 1841 non è giurisdizione spirituale, poichè è parte della giurisdizione civile.

Non appartiene adunque per sua essenza al clero. Per contrario essa appartiene per essenza alla podestà secolare. Dunque il clero non può avere quella facoltà che per una concessione o delegazione. Quindi necessariamente revocabile, e revocabile dalla sola parte del concedente o delegante. Non è dunque necessario il consenso dell'altra parte, e sarebbe ingiusto se quella pretendesse conservare la concessione o delegazione, e più ingiusto ancora se pretendesse un prezzo, un corrispettivo alla sua adesione.

Non essendo che accidentale e non essenziale la giurisdizione conceduta ai chierici, non essendo che delegata in una condizione di cose che lo permetteva, ella cessa per volontà del concedente o delegante, o per la sopravvenuta necessità, quando coi nuovi ordini dello Stato è incompatibile. Ciò avvenne alla pubblicazione dello Statuto, come è chiaro per gli articoli 24 e 68.

Importa di vedere rapidamente le disposizioni della convenzione 27 marzo 1841, la quale è il soggetto principalissimo di tante querele, siccome quella che costituisce un pri-

vilegio a favore degli ecclesiastici colpevoli, il quale sarebbe abolito. Vi farà meraviglia, o signori, se io mi propongo di dimostrare che gli ecclesiastici non perdono nulla per quella abolizione, e che anzi la condizione loro è migliorata d'assai.

Resterà pure dimostrato che la giurisdizione conceduta al clero è cosa del tutto civile, estranea alla religione, e sarà dimostrato dall'autorità del pontefice Gregorio XVI e di Carlo Alberto, animati, dice quell'atto, dal desiderio di fissare le discipline della immunità personale degli ecclesiastici che avessero la disgrazia di rendersi colpevoli, ecc., hanno convenuto :

Nel 1° e 2° articolo si dice che la Santa Sede non farà difficoltà che i magistrati laici giudichino gli ecclesiastici per tutti i reati che hanno qualificazioni di criminali a termini delle leggi vigenti nei regi Stati.

È notevole il principio qui riconosciuto dal Pontefice. Dice che non farà difficoltà che gli ecclesiastici siano giudicati dai laici.

Quelli dunque sono giudicabili dalla giurisdizione laicale; giacchè se gli ecclesiastici fossero per le divine o canoniche ordinazioni soggetti nei reati alla giurisdizione spirituale, il Pontefice non avrebbe potuto consentire, non avrebbe consentito a quell'articolo.

Nei giudizi adunque in cui si tratta dei beni, dell'onore, della vita, il Sommo Pontefice ha riconosciuta la giurisdizione laica sui chierici.

Ciò dovrebbe esser sufficiente ad acquietare le coscienze timorate, poichè a quella giurisdizione ha posto la sanzione l'autorità pontificia.

Sono notabili altresì le espressioni usate in quegli articoli. Il Pontefice non dice di concedere, ma che non farà difficoltà, il che equivale a riconoscere nel Re il diritto di fare, quasi dicesse: voi avete diritto di giudicare gli ecclesiastici colle vostre leggi e per mezzo de' vostri magistrati. Se mai ne avete il dubbio, io lo sciolgo in favor vostro.

L'argomento che il meno si contiene nel più avrebbe qui tutta la forza, ma non abbiamo bisogno d'induzioni dove abbiamo le espresse parole dell'atto. Imperocchè quanto alle contrariazioni egli ripete che non farà difficoltà che sieno giudicate dai tribunali di polizia.

La stessa espressione è usata rispetto ai delitti quando l'ecclesiastico ha complice un laico, o quando si tratta di materia di finanza. Non vi è eccezione che per gli altri delitti in cui l'ecclesiastico non abbia complice un laico.

Risulta adunque che gli ecclesiastici sono sottoposti alla giurisdizione laicale in tutta la gerarchia dei tribunali ordinari, cioè ai tribunali criminali, correzionali e di polizia.

Qui dunque giova ripetere che la giurisdizione laicale sugli ecclesiastici non ha nulla che ripugni alle divine ordinazioni, poichè la stessa convenzione del 1841 la riconosce solennemente.

La legge adunque proposta versa in cosa puramente civile, non tocca materie spirituali, non può compromettere le coscienze.

Cadono adunque tutti gli argomenti che si sollevano a declamare che si offenda la religione e la podestà del Sommo Pontefice. La materia è profana, poichè si tratta di delitti, e dicasi lo stesso della giurisdizione civile: la giurisdizione è cosa pertinente all'autorità laica.

Nell'abolire la convenzione ci è una sola quistione civile sulla rottura di un atto civile, ma non ci può essere, non c'è violazione di legge divina o ecclesiastica; non c'è, non ci può essere colpa.

Ma la legge non finisce ai due primi articoli e alle citate

disposizioni. Ora citerò i privilegi che la convenzione accorda agli ecclesiastici, che sostanzialmente non perdono colla legge proposta. La proposizione ha del paradosso, ma vi giaccia, o signori, essermi cortesi di attenzione.

Nell'articolo 3 è detto che in caso della condanna alla pena di morte di un ecclesiastico, il processo e la sentenza sono comunicati al vescovo per la degradazione giusta i canoni.

Ora l'articolo 4 della proposta legge non impedisce questa pena canonica, anzi le riserva tutte alla giurisdizione del clero. Se il vescovo trova osservazioni a fare contro la sentenza, queste sono rimesse a tre vescovi, i quali o rigettano le osservazioni, e la sentenza si eseguisce, o le osservazioni sono fondate, e allora ne rassegnano un motivato rapporto al S. M., raccomandando il condannato alla sovrana clemenza.

Ora il condannato può raccomandarsi al re in tutti i casi, quand'anche il reo non meritasse favorevoli osservazioni. L'ecclesiastico può farsi difendere da' suoi pari e dai laici, può ottener copia del processo e della sentenza, può ricorrere alla cassazione, può essere non dai soli suoi superiori, ma dalla chiesa raccomandato alla grazia del principe. Dunque nulla perde l'ecclesiastico per la cessazione di questo articolo.

Nell'articolo 2 è stabilito che in materia di finanza il chierico sarà esente dal carcere; nell'articolo 4 è detto che la pena dei lavori forzati verrà surrogata dalla reclusione o dalla relegazione, e nell'articolo 5 è soggiunto: « che per l'eminente pietà della M. S. le pene della reclusione e della relegazione verranno dagli ecclesiastici scontate in luoghi separati. »

Si tratta adunque di pene dipendenti da giudizi che vogliono essere rimesse, o mitigate, o commutate a pro degli ecclesiastici.

Ma questi favori che in via di concessione erano nell'atto del 1841, ora sono nelle mani del Re per l'articolo 8 dello Statuto, il quale gli serba il diritto di far grazia e commutare le pene. Rimane adunque agli ecclesiastici l'ottenere per atti successivi ciò che conseguivano per un solo atto. La regia clemenza è quotidianamente propizia agli infelici che scontano le pene dei loro delitti, essa non può mancare agli ecclesiastici.

Vittorio Emanuele sa, e sente nell'animo generoso che la più bella gemma della sua corona è la prerogativa della grazia, e la sua eminente pietà non scema né per lo Statuto, né per la legge proposta. E la pietà sarà più favorevole ai chierici colpevoli, quanto che ella ha radice in una concessione scritta dal suo augusto genitore.

L'articolo 6 non è che un'appendice al precedente. Esso dice: « Egualmente la M. S. ha disposto di destinare, per quanto lo permetteranno le località, un luogo apposito per la preventiva detenzione degli ecclesiastici, e di provvedere che nell'arresto e traduzione si usino tutti i riguardi opportuni. »

Ma la separazione dei detenuti per la riforma delle carceri che si va facendo già cominciò ad aver luogo per ogni cittadino; i riguardi nell'arresto e nella traduzione debbono pure osservarsi per ogni cittadino, e l'ecclesiastico è cittadino. C'era bisogno di queste raccomandazioni in tempi in cui le guardie di polizia, fatte baldanzose dall'arbitrio che s'insinua dappertutto nei Governi assoluti, malgrado le migliori intenzioni del sovrano e dei ministri, trattavano il prevenuto come un colpevole, e gli comminavano la pena prima che fosse giudicato. Ma questi abusi cessarono, e lo Statuto è là per impedire che si rinnovino; lo Statuto tien luogo di questo

articolo; lo Statuto non raccomanda l'ecclesiastico, lo garantisce, lo difende dalle sberresche prepotenze e di chiechessia, e lo Statuto non è una raccomandazione, ma la legge suprema, onnipotente, e lo Statuto protegge dai mali trattamenti i colpevoli come i prevenuti, e quelli che lo amano e quelli che lo avversano.

« Art. 7. Nel far procedere agli arresti degli ecclesiastici se ne darà avviso ai vescovi. »

Io credo che un Governo in cui la religione cattolica è la legge dello Stato, sapendo che gli ecclesiastici oltre all'autorità temporale dipendono dalle censure spirituali, non potrà lasciare di dare avviso al vescovo degli arresti degli ecclesiastici; e a questo mira l'articolo quarto della proposta legge.

Dopo le cose fin qui ragionate parmi d'aver adempiuto al mio assunto provando che gli ecclesiastici col cessare della convenzione del 1841 possono rassicurarsi di non aver nulla perduto di ciò che quella serbava loro di privilegiato. La loro condizione è migliorata per molti riguardi. Essi non più soggiacciono all'arbitrio, ma all'impassibilità della legge; essi hanno la guarentigia dei tribunali collegiali e di un magistrato di cassazione, la guarentigia della pubblicità dei giudizi, la guarentigia della libera difesa.

E se parliamo dei giudici ecclesiastici, questi debbono essere ben contenti, se ministri di un Dio di pace e di misericordia, sono dispensati dal doloroso carico di farsi ministri della pubblica vendetta, e quella mano che è consacrata per benedire non avrà più a percuotere col flagello della giustizia.

Un'ultima considerazione farò sul preambolo. Avuto riguardo alle circostanze dei tempi, alle necessità della pronta amministrazione della giustizia, alla mancanza dei mezzi corrispondenti nei tribunali; se questa necessità, se le circostanze dei tempi erano urgenti nel 1841, chi non vede come sieno divenute urgentissime nel 1850, dopo che tutta l'Europa si è commossa per amore delle politiche libertà, dopo che quel resto d'immunità è divenuto incompatibile colla libertà conseguita, dopo che quella immunità eccezionale è sparita da ogni paese cattolico?

L'altra deduzione che nasce spontanea dalla convenzione si è, come vedemmo, che la giurisdizione civile e criminale conceduta al clero è cosa spettante all'autorità secolare, non è cosa spirituale, come risulta dal concorso e dalle autorevoli parole di Gregorio XVI; che quella concessione potrebbe così stipularsi da un sovrano secolare pe' suoi sudditi o per una classe di essi sudditi, come si stipulò un tempo dai feudatari pei loro dipendenti.

Si dice che l'abolire la convenzione sia una mancanza verso la suprema autorità della Chiesa; e che la mancanza sia tanto più pericolosa in tempi in cui l'autorità civile e religiosa sarebbero poco rispettate.

Ma l'argomento si ritorce in modo perentorio. Dimostrato che il potere ecclesiastico e il potere civile sono indipendenti nel giro delle rispettive attribuzioni legislativa, giudiziaria ed esecutiva; che la giurisdizione civile e criminale, quella che ha per soggetto gli interessi terreni, gli atti e le transazioni sociali e i reati appartiene alla potestà secolare, è chiaro che contrastare a questa giurisdizione si è offendere l'autorità. Ora chi la contrasta? La contrasta quella potestà che esce dalla sfera della sua azione, che è tutta morale.

E uscendo da questa sfera si offende l'indipendenza e l'autorità della potestà politica in uno de' suoi attributi essenziali.

Ma la lesione risale più alto, cioè alla legge fondamentale

dello Stato, a quella che vuole l'eguaglianza tra i cittadini, qualunque sia il loro titolo o grado, e questa lesione percuote un ordine rispettabile di molte migliaia di cittadini, una parte eletta della nazione, sottraendola alle leggi ed ai tribunali ordinari, e privandola delle politiche guarentigie che abbiamo toccate più avanti.

A questo passo io debbo richiamare la benevola attenzione vostra sopra un punto importantissimo.

Io dico pertanto che queste violazioni dell'autonomia della potestà politica e dello Statuto si commetterebbero da coloro che per una eccezione dilatoria o per qualunque altro titolo rigettassero la legge.

Imperocchè, se prima che fosse proposta la legge una dilazione poteva riguardarsi come la tolleranza di un abuso, ora la cosa assume un'immensa importanza. Rigettare la legge sarebbe lo stesso che riconoscere la subordinazione e dipendenza del potere sovrano al potere pontificio, lo stesso che derogare agli articoli 24 e 68 dello Statuto, avvegnachè con siffatta deliberazione si verrebbe a stabilire che vi è una classe di cittadini che non sono eguali nei diritti e nei doveri a tutti gli altri, e che un'altra autorità, che non è quella del Re, può mantener giudici nello Stato e fare in suo nome amministrare la giustizia. Se prima vi era una violazione dello Statuto in fatto, dopo la reiezione della legge vi sarebbe una violazione in diritto.

Nè qui finiscono gl'inconvenienti che derivano dall'opposizione che si fa alla legge proposta. Essa turba profondamente quella mutua amicizia che debb'essere fra i due poteri spirituale e temporale, che è una relazione necessaria fra di essi, ed il voto di tutti i buoni cattolici, qualunque sieno le loro opinioni.

Il voto della rappresentanza nazionale che ha procacciata, nel regno e fuori, fama di saviezza, i desiderii pacificamente qui giunti da tutte le provincie che sono in grande ansietà per la deliberazione che attendono da questo eccelso Consesso ben addimostrano l'utilità o la necessità di una legge che tolga di mezzo una violazione flagrante dello Statuto, che si dia al Piemonte costituzionale ciò che è antico e non dissentito da Roma agli altri Stati cattolici di qualunque forma. Se nei Governi assoluti bastò e fu rispettato da Roma il volere di un solo, del principe, sarebbe dunque da meno il voto d'una nazione? Ciò che si fece senza querela nello scorcio del passato secolo sarà disputabile e illecito a questo reame nel 1850?

Perchè dunque la legge proposta non solo è stata un voto universale dei principi e dei popoli, ma è un fatto per essi da lunga pezza compiuto; non si potrà imputare a quelli che vengono ultimi a promuoverla o propugnarla nè un amore eccessivo di progresso sociale, nè un difetto di riverenza alla Chiesa. Per contrario mi pare che questi siano i più prudenti amici della religione, e che meglio consultino alla sua dignità.

E invero le moltitudini che vedono impedito o ritardato lo svolgimento, e con esso i benefici frutti della legge fondamentale, mai scerverando, come si dovrebbe, i dannosi effetti che quindi provengono alla cosa pubblica dalle cagioni e dagli autori, per errore, o per rette intenzioni scuasabili, li pigliano

in sospetto ed in avversione, e, cosa altamente deplorabile, confondono ciò che può rimescolarsi d'umano e di caduco con quello che è divino e sacro, la Chiesa e i suoi ministri.

Laonde richiamando qui ciò che dissi più avanti della mutua amicizia qual necessario vincolo tra il principato e la Chiesa, io con tutta la forza dell'animo desidero che l'unione indissolubile si mantenga e si rafforzi.

E certo il modo migliore sarà quello di far diritto alla legge proposta e ai voti della nazione, imitando gli altri sovrani, ai quali se Roma non fu ostile, non potrà esserlo a noi. Un atto esplicito di adesione parve per avventura non politico ai consigli pontificii, e non conforme ai loro inflessibili antichi usi. La necessità di non poter dissentire dal fatto compiuto si risguarderà per avventura bene augurata, massime nelle attuali condizioni della Santa Sede.

Vi ha tal cosa che si può tollerare, non disapprovare, a cui ripugna il consentire.

Da parte del Governo di S. M. si è fatto quanto si poteva per dimostrare alla Santa Sede la debita reverenza e il vivissimo desiderio di serbare con essa l'antica armonia ed amicizia. Il ripetero le istanze, l'attendere due anni certificano abbastanza al mondo in qual rispetto, in quanta considerazione si tenga dal Governo e dalla nazione la maestà del sommo Gerarca.

Una concessione tollerabile in altri tempi, divenuta impossibile per le mutate basi della monarchia, non poteva richiedere da noi per considerarla cessata, nè il consenso, nè l'attendere indefinitamente il consenso della Santa Sede, ma soltanto un atto di ossequio e di alta convenienza, e quello si è fatto.

Confido pertanto che il voto del Senato, alla cui custodia è commessa in accordo colla rappresentanza nazionale la conservazione e l'inviolabilità dello Statuto, sarà favorevole alla legge che lo reca ad atto in una sua parte vitale. Vedemmo già che il non adottarla sarebbe indietreggiare, e autorizzare solennemente una perenne violazione di esso. La nazione si vedrebbe delusa nelle sue lunghe e giuste speranze e ne' suoi più preziosi diritti: e alle speranze succederebbe per certo una sùducia nel supremo potere che non è mai disgiunta da tristissime conseguenze.

Uno Statuto che non si rechi ad effetto e non si svolga nei suoi principii non rappresenta che le deserte fondamenta di un edificio, il quale non esiste che nel disegno dell'architetto. Ma la nazione e il Parlamento vogliono, me ne rendo sicuro, vogliono che il superbo edificio sia irradiato dal sole, vogliono lo Statuto circondato da tutte le libere istituzioni da cui dipende la prosperità della patria. Egli comprende l'avvenire di questo ben augurato reame, egli è il prezzo di migliaia di vittime generose e di un augusto martirio. (*Segni di approvazione*)

PRESIDENTE. Trovansi ancora iscritti sei oratori. Non essendo dunque possibile di esaurire il turno delle iscrizioni, io propongo al Senato di aggiornare l'ulteriore discussione a lunedì al mezzo tocco.

La seduta è sciolta alle ore 5 1/2.